



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R
(NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP 15 NEL TERRITORIO
DEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA E COLLECCHIO

LOTTO 2 E LOTTO 3

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

ING. GIANPAOLO MONTEVERDI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. GIOVANNI CATELLANI

PROGETTO:

UFFICIO PROGETTAZIONE

ASPETTI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI:

AMBITER S.R.L.

DIRETTORE TECNICO:

DOTT. GIORGIO NERI

COLLABORATORI:

DOTT. AMB. ALESSIO RAVERA

DOTT. NAT. SILVIA DEL FIORE

DOTT. ING. MATTIA MORINI

DOTT. AMB. CHIARA BURATTI

DESCRIZIONE

ELABORATO

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

QRP

DATA:

DICEMBRE 2025

REVISIONE: DATA:

PROGETTO:

1. INDICE

INDICE 1

0. PREMESSA	3
1. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I E DELLA L.R. 4/2018 E S.M.I.	4
2. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE	6
2.1 PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT)	6
2.2 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	7
2.3 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	15
2.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	19
2.4.1 <i>Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti</i>	21
2.4.2 <i>Mappe del rischio potenziale</i>	24
2.5 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2030 (PAIR).....	28
2.6 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	31
2.6.1 <i>Tavola C1.6: "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale"</i>	32
2.6.2 <i>Tavola C.3.6 "Carta forestale"</i>	35
2.6.3 <i>Tavola C.4.1 "Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa"</i>	37
2.6.4 <i>Tavola C5: "Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale"</i>	39
2.6.5 <i>Tavola C.6.1: "Ambiti rurali"</i>	42
2.6.6 <i>Tavola C8: "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio"</i>	43
2.6.7 <i>Tavola C.11.1: "Gerarchia funzionale della rete stradale"</i>	46
2.6.8 <i>La Rete Ecologica della Pianura Parmense – Variante al PTCP approvata</i>	48
2.6.9 <i>Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Variante al PTCP 2008)</i>	50
3. PIANI DI LIVELLO COMUNALE	53
3.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DI COLLECCHIO	53
3.2 REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) - PIANO LUCE	55
3.3 REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) – ALLEGATO D – DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	58
4. INQUADRAMENTO DEI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA ED ARCHEOLOGICA	62
4.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA	62
4.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA	63

ALLEGATI CARTOGRAFICI

Tavola QRP 01 – Stralcio Tavola C.1.6 PTCP - "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale"
 Planimetria, scala 1:15.000

Tavola QRP 02 -Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali"
 Planimetria, scala 1:15.000

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico

- Tavola QRP 03 - Stralcio Tavola C.11.1 PTCP "Gerarchia funzionale della rete stradale"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 04 - Stralcio Tavola C.5 b1 PTCP "La Rete Ecologica della Pianura Parmense"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 05 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP - Tav. 6d "Approfondimento in materia di tutela delle acque"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 06 - Stralcio Tavola All. 4 PTCP - Tav. 15 "Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 07 - Stralcio PUG di Collecchio - Tavola PUG_1 "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale - Tavola delle strategie"
Planimetria, scala 1:20.000
- Tavola QRP 08 - Stralcio PUG di Collecchio - Tavola PUG_3.3 "Disciplina degli interventi edilizi diretti"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 09 - Stralcio PUG di Collecchio - Tavola VIN_1.3 "Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale"
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 10 - Stralcio PUG di Collecchio - Tavola VIN_2.3 "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, archeologica e relativa alla sicurezza e vulnerabilità del territorio "
Planimetria, scala 1:15.000
- Tavola QRP 11 - Stralcio Piano della Luce di Collecchio - Tavola TU 0.2 TAVOLA UNICA
Planimetria, scala 1:15.000

0. PREMESSA

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico è definita la conformità del progetto con le indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti. In particolare sono stati considerati i seguenti piani di settore e piani sovraordinati:

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Collecchio.

oltre ad un'analisi di altri vincoli di tutela naturalistica e paesaggistica eventualmente insistenti sull'area di intervento.

Nei capitoli seguenti sono indicate le prescrizioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sopra elencati che hanno indirizzato la progettazione della nuova infrastruttura viaria comprese le opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, mentre nelle allegate figure fuori testo sono riportati gli stralci della cartografia rapportati al tracciato di progetto.

2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO IN ANALISI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I E DELLA L.R. 4/2018 E S.M.I.

Il progetto in esame prevede due interventi:

- l'adeguamento dell'attuale sede viaria della S.P15 tra Sala Baganza e Collecchio con la conservazione dell'andamento plano-altmetrico e l'allargamento della sezione stradale dagli attuali 8.00 m ad una di tipo C1 (extraurbana secondaria), per uno sviluppo di 2022 m;
- realizzazione di nuovo asse stradale di collegamento tra la S.P. 15 e la rotonda posta sulla S.S. 62, con una sezione di tipo C1 (extraurbana secondaria), per uno sviluppo di 1039 m.

Complessivamente l'intervento consiste quindi nella realizzazione di una strada extraurbana secondaria (C1) per uno sviluppo longitudinale complessivo di 3.061 m.

Con riferimento agli elenchi di opere contenuti negli allegati al D. Lgs. 152/2006 s.m.i. e nella L.R. 4/18 e s.m.i., l'intervento in progetto rientra nella definizione dell'**allegato IV, punto 7.h)** del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: "**strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis**" e nella definizione dell'**allegato B2** della L.R. 4/18: **strade extraurbane secondarie** (categoria **B.2.43**).

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4/18 il progetto è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening).

Per quanto attiene l'individuazione dell'Autorità competente, di seguito si riporta interamente l'art. 7 della L.R. 4/18 e s.m.i., il quale individua l'Ente di riferimento in funzione della tipologia di progetto:

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

- a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;*
- b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province;*
- c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.*

2. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:

- a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;*
- b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni;*

c) previsti al comma 3 qualora il Comune sia il proponente;

d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente;

3. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3.

4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e la V.I.A. su richiesta del proponente.

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definita dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato in indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali, e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

In base a quanto previsto dall'art. 7 l'Autorità competente per il progetto in esame risulta essere la Regione Emilia Romagna, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

3. PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE

3.1 PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT)

Il nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025) dell'Emilia Romagna è stato approvato con Delibera di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021 e pubblicato sul BUR n. 379 del 31/12/2021 e costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione.

Il PRIT 2025 individua la rete di interesse regionale di infrastrutture stradali, su cui definisce un sistema di azioni per aumentarne il livello di integrazione, assicurarne la connettività, la sicurezza e l'efficienza delle singole parti, anche in funzione della corretta distribuzione dei flussi di traffico e del sostegno alle politiche di governo della domanda.

In merito alla sicurezza stradale il PRIT 2025 si propone di sviluppare una approfondita conoscenza delle prestazioni della rete verificandone i livelli di incidentalità anche in funzione della tipologia di traffico e già individuando alcuni tratti della rete su cui intervenire.

Il Piano suddivide la struttura della maglia stradale su livelli gerarchici distinti: la grande rete di interesse regionale, la rete di base principale e la rete di base locale.

Tra le varie infrastrutture il PRIT 2025 individua la S.S. 62 "da confine regione Toscana a Parma" tra le strade statali costituenti la Rete di Base Principale.

Tra i tratti prioritari da realizzare, il PRIT riporta anche il tratto di pedemontana tra l'abitato di Collecchio e la tangenziale di Felino, con l'attraversamento del T. Baganza.

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta B "Sistema stradale" del PRIT, da cui sono visibili anche i nuovi tracciati di progetto.

I tratti di viabilità oggetto della presente procedura ricadono tra quelli previsti dal PRIT2025.




Figura 3-1– Stralcio Carta B del PRIT 2025.

3.2 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; in modo particolare è perseguito il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema

delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (con particolare attenzione a quelle degradate) anche attraverso usi ricreativi.

Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.

I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

Il PAI costituisce inoltre riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art. 26 delle NTA, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

1. Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
2. Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del Piano per il tracciato di cui si tratta;

3. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

A seguito dell'evento alluvionale del 13 Ottobre 2014, sono state confermate, assieme alla significativa criticità del T. Baganza in corrispondenza dell'abitato di Parma, le condizioni di generale squilibrio del corso d'acqua e del suo bacino idrografico. La piena del Baganza, confluita con quella del T. Parma già laminata dalla cassa di quest'ultimo Torrente, ha comportato criticità anche nei tratti di valle con franchi ridotti sui rilevati arginali ed in particolare in corrispondenza della città di Colorno.

Si è pertanto manifestata l'urgenza di procedere alla Variante del P.A.I. per il tratto del T. Baganza da Calestano alla confluenza con il T. Parma e del T. Parma da Parma alla confluenza con il F. Po, provvedendo nel contempo all'aggiornamento dei contenuti della pianificazione di bacino vigente, PAI e PTCP sia per i quadri conoscitivi che per l'analisi di pericolosità e rischio e conseguenti obiettivi e misure di tutela.

La Variante al P.A.I. di cui trattasi ha avuto lo scopo di *“mettere a sistema le risultanze dei numerosi studi ed approfondimenti condotti dalla Regione Emilia Romagna, da AIPO e dalla Provincia di Parma che hanno evidenziato la necessità di nuovi interventi di laminazione, non previsti dalla pianificazione vigente.”*

Il P.A.I., infatti, deve necessariamente recepire quanto contenuto nel Piano di Gestione delle Alluvioni sia nelle mappe di pericolosità e di rischio che nelle misure individuate per l'ARS (Aree a Rischio Significativo di alluvione) relativa ai torrenti Parma e Baganza.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, con Deliberazione n.4 del 7 dicembre 2016, ha provveduto all'adozione della *“Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po”*. La Variante è stata successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima n.120 Anno 159).

Si consideri al riguardo che, rispetto al 2001 (approvazione del PAI vigente con D.P.C.M. 24 Maggio 2001), a seguito delle nuove conoscenze acquisite e della più recente disponibilità del DTM sia pre che post evento alluvionale dell'Ottobre 2014, la delimitazione delle fasce fluviali vigenti del T. Baganza è stata aggiornata secondo i criteri generali che di seguito si richiamano, così come spiegati dalla Relazione del Progetto di Variante P.A.I.

Fascia A

La fascia A è stata delimitata tenendo conto delle aree di deflusso della piena dell'ottobre 2014 e dell'inviluppo degli alvei attivi dal 1976. Sono inoltre state ricomprese in fascia A le principali aree boscate ripariali prospicienti a sponde in erosione e le aree appartenenti al demanio fluviale.

Fascia B e C

Per la delimitazione delle fasce B e C si è tenuto conto di tre distinte situazioni con riferimento agli effetti dell'evento alluvionale, ricercando un equilibrio ottimale fra la necessità di salvaguardare gli insediamenti presenti, in alcuni casi molto rilevanti ai fini economici e produttivi, e quella di ripristinare una regione fluviale compromessa dagli interventi antropici:

- 1. aree allagate con interessamento di estese aree insediate (Parma e Felino);*
- 2. aree allagate con marginale coinvolgimento di aree insediate;*
- 3. aree non allagate in condizioni di naturalità o seminaturalità;*
- 4. aree non allagate insediate che generano pressioni sulla regione fluviale.*

Fascia B di progetto (punto 1)

In corrispondenza del tratto urbano di Parma, fra la confluenza in Parma e il ponte della tangenziale, è stato inserito un limite B di progetto in corrispondenza del tracciato delle arginature storicamente presenti e tenendo conto del progetto degli interventi urgenti di difesa idraulica conseguenti l'evento alluvionale dell'ottobre 2014, progettati al giugno 2015 e realizzati o in corso di completamento da parte di STB Regione Emilia Romagna. È stato inoltre inserito un tratto di limite B di progetto della fascia B in corrispondenza delle arginature di delimitazione della cassa di espansione, così come individuate nel Progetto preliminare di AIPo e nel Decreto 2016/3 del 21.09.2016 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario di Governo.

In corrispondenza dell'abitato di Felino è stato inserito un tratto di limite B di progetto il cui tracciato è posto in corrispondenza del limite delle aree del demanio fluviale, in relazione alla necessità di valutare, nell'ambito di un progetto di rifunzionalizzazione idraulica e valorizzazione ambientale delle aree demaniali (vedi Annesso 1 - scheda BA07) le opere necessarie per la difesa dell'abitato di Felino.

Infine si è confermato il limite B di progetto, presente nel vigente PTCP, in sponda destra in località Marzolarà, Comune di Calestano, per la difesa dell'insediamento produttivo, per il quale è stata definita una scheda di criticità specifica (vedi Annesso 1 – scheda BA02).

Fascia B in naturalità (punti 2 e 3)

Come noto la fascia B è definita nel PAI come quella porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento funzionale ad assicurare la laminazione delle piene, dalla riattivazione delle forme fluviali ancora correlate da punto di vista morfologico, paesaggistico ed eco sistemica alla dinamica fluviale che le ha generate e dalla tutela delle aree di elevato pregio paesaggistico ed ambientale.

Per il tratto a monte della città fino a Calestano, il limite di fascia B è stato quindi verificato ed aggiornato sulla base dei nuovi dati disponibili per tener conto delle aree allagate durante l'evento del 2014, delle aree boscate ripariali (Carta uso del suolo, Regione Emilia Romagna 2008 - codici Uso Suolo Corine-land cover 3113, 3231, 5112, 5111), delle aree di pregio naturalistico, del demanio fluviale, dell'inviluppo degli alvei storici attivi al 1976, in coerenza con il metodo di delimitazione.

Al fine di assicurare un'efficace funzionalità idraulica, la nuova fascia B ricomprende in generale tutte le aree allagate nell'evento del 2014. Sono state escluse le sole aree urbane della città di Parma, dove è stato inserito il limite B di progetto e alcune aree anch'esse insediate molto circoscritte e coinvolte negli allagamenti per fenomeni locali di erosione e modesta tracimazione delle sponde, come è stato possibile accertare nel corso dei sopralluoghi post alluvione. Tali situazioni sono quelle riportate nell'Annesso 1 e per esse dovranno essere definite modalità di difesa sito specifiche.

Sono state invece incluse in fascia B ampie aree golenali ad uso prevalentemente agricolo, significative per la potenziale capacità di laminazione naturale ma che non sono state allagate durante l'evento dell'ottobre 2014, per effetto dell'abbassamento dell'alveo. Si è così definito un obiettivo del Piano che è quello di ripristinare la capacità di laminazione naturale e per questo il limite di fascia B è stato posto in corrispondenza degli elementi fisici (orli di scarpata, terrazzi, strade, ecc.) ancora rilevabili nei DTM e che delimitano lo spazio di pertinenza fluviale.

Fascia C (punto 4)

La fascia C del PTCP è stata localmente ampliata utilizzando il nuovo DTM e tenendo conto in particolare delle aree allagate durante l'evento dell'ottobre 2014.

A conclusione della delimitazione, con riferimento alla necessità di ripristinare assetti morfologici di maggior equilibrio, si rileva che incidono sulla regione fluviale restringendola e in alcuni casi canalizzandola per tratti significativi, numerosi insediamenti produttivi in fascia C presenti su entrambe le sponde. Tali insediamenti non sono stati generalmente interessati da allagamenti per tracimazione delle sponde durante l'evento del 2014 e sono stati pertanto esclusi dalla fascia B. Tuttavia non possono essere considerati in sicurezza rispetto ai fenomeni di erosione, asportazione e crollo delle sponde. Per essi sono state individuate nelle schede dell'Annesso 1, le principali criticità e gli indirizzi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

La Figura 3-2 riporta lo schema delle fasce fluviali sopra descritte.




Figura 3-2 – Schema fasce fluviali PAI

Il progetto in esame si colloca a ridosso del T. Baganza e la porzione sud del tratto di rizezionamento della S.P. 15 ricade all'interno della Fascia C, mentre la restante parte ricade all'esterno delle fasce fluviali.

Di seguito si riporta uno stralcio delle tavole 3 e 4 dell'Atlante delle Fasce Fluviali del PAI.

1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

Ai sensi del comma 2, i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Ai sensi del comma 3, in relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Ai sensi del comma 4, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Ai sensi del comma 5, nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

Ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

Ai sensi del comma 2 l'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi

a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

Ai sensi del comma 3 le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

In merito agli aspetti idraulici si rimanda all'elaborato specifico SP121R PD.L2.A.03_Relazione_Idraulica.

3.3 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano Regionale Tutela Acque (P.T.A.) vigente della Regione Emilia Romagna è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Del. n. 40 del 21 dicembre 2005. Il P.T.A. costituisce lo strumento mediante il quale la Regione, in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94, persegue la tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal D. Lgs 152/99, ora abrogato dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Il P.T.A. della Regione Emilia Romagna costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana, utilizzando un criterio integrato che prende in considerazione, oltre agli aspetti più tipicamente di carattere qualitativo, anche gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, etc.).

A tal fine, il Piano individua, fra l'altro, zone di protezione (corrispondenti ad aree da assoggettare a specifiche modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali), individuandole anche cartograficamente. Le aree di protezione delle acque sotterranee sono distinte in zone del territorio pedecollina - pianura e zone del territorio collinare - montano.

Il tracciato di progetto (vedi Figura 3-4) ricade all'interno del settore A definito come "*Settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione*".




Figura 3-4 – Stralcio Tavola 1 PTA “Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica”. In rosso è evidenziata l’ubicazione dell’area di progetto

Si riporta di seguito lo stralcio dell’art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. contenenti le disposizioni per le zone di protezione descritte.

art. 45 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura

1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, letto a);

2 aree di ricarica della falda:

a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;

- a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.I. il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
- b) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lettere a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala locale;

- b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;
- b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- *che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*
- *che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;*
- *che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all' Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;*
- *che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi. L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;*

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3 emergenze naturali della falda: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;

4 zone di riserva: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.

In considerazione di quanto sopra riportato non si ravvisano elementi di incompatibilità delle opere in progetto con i disposti del P.T.A.

Si evidenzia tuttavia che, essendo mutato e in continua evoluzione il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque, e per rispondere alle nuove sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione ha avviato il processo di elaborazione del nuovo P.T.A., con orizzonte temporale al 2030.

Con DGR n.1557/2023 è stato infatti approvato il Documento Strategico del PTA 2030, che ne delinea obiettivi e linee di indirizzo ed è propedeutico alla successiva predisposizione del Piano. Successivamente è stata avviata la fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), mediante redazione e presentazione del Rapporto Ambientale Preliminare. Il procedimento si è concluso il 27 gennaio 2024, con parere dell'Autorità competente che tiene conto delle osservazioni pervenute. Attualmente le attività sono concentrate sulla predisposizione in linea tecnica degli elaborati di Piano da parte delle strutture competenti regionali in stretta collaborazione con ARPAE.

3.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è introdotto dalla Direttiva europea 2007/60/CE (*Direttiva alluvioni*), recepita con il D. Lgs. 49/2010, al fine di guidare la politica per la gestione del rischio di alluvioni e indirizzare nel modo più efficace gli interventi sul territorio, attraverso un'azione concertata tra Amministrazioni, Gestori e portatori di interesse per la gerarchizzazione delle aree di rischio e la definizione degli obiettivi di sicurezza e delle priorità di intervento.

Le misure del Piano sono volte a conseguire tre obiettivi principali:

- migliorare, nel minor tempo possibile, la sicurezza delle popolazioni esposte utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che non comportino costi eccessivi;
- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed economici delle alluvioni;
- favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni¹ è un *piano strategico* che, a partire da una appropriata diagnosi dello stato di fatto del quadro della pericolosità e del rischio di alluvioni definito con l'attività di mappatura, definisce gli obiettivi concreti che si devono raggiungere in un arco di tempo stabilito. Il PGRA deve contenere, infatti, le misure necessarie *per raggiungere l'obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti, della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.*

Il PGRA deve affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.

¹ Previsto dall'articolo 7 D.Lgs. 49/2010 e dall'articolo 7 Dir. 2007/60/CE.

Per legge, il PGRA ha durata di sei anni, a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione: le tre previste in ciascun ciclo sessennale sono successive e tra loro strettamente concatenate:

- *valutazione preliminare del rischio di alluvioni* con la definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSFRR);
- *elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione* con il primo aggiornamento;
- *predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* con l'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA.



Figura 3-5 – Schema del processo ciclico di pianificazione.

Il primo ciclo di elaborazione si è concluso nel 2016, quando sono stati definitivamente approvati i primi PGRA, che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

I primi aggiornamenti (secondo ciclo) sono stati adottati ai sensi degli art. 65-66 del Dlgs 152/2006 dalle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale in data 20/12/2021, definitivamente approvati Con i DPCM del 01/12/2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023, e costituiscono lo strumento vigente.

Per quanto riguarda il secondo aggiornamento (terzo ciclo 2022-2027), è stato predisposto lo stato di avanzamento del primo aggiornamento della valutazione preliminare del rischio con Delibera C.I.P. n.8 del 19/12/2024.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle Mappe di Pericolosità e di Rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma

di Misure” relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del Dlgs. 49/2010) a cura dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

La rilevante estensione del bacino del Fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo reticolo idrografico hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti:

- Reticolo principale: costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari (lunghezza complessiva pari a circa 5.000 km);
- Reticolo secondario collinare e montano: costituito dai corsi d’acqua secondari nei bacini collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali;
- Reticolo secondario di pianura: costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa Pianura padana;
- Aree costiere marine: sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po;
- Aree costiere lacuali: sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Lago Maggiore, Como, Garda, ecc.).

Le mappe della pericolosità riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d’acqua sia naturali che artificiali; anche le mappe del rischio sono state elaborate per gli ambiti territoriali in presenza di “corsi d’acqua naturali” e gli ambiti territoriali in presenza del “reticolo secondario artificiale”.

3.4.1 Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti

La mappatura delle aree inondabili discende dagli eventi di piena storici, dalle risultanze degli studi di settore più recenti nonché dalle conoscenze locali fornite dal Servizio Tecnico di Bacino e dall’AIPo.

Gli scenari di pericolosità sono così definiti:

- *P3 – H (Alluvioni frequenti: tempi di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità);*
- *P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità);*
- *P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari estremi).*

Nel caso oggetto di studio sono state consultate le mappe della pericolosità predisposte nell’ambito del PGRA per il Distretto idrografico del F. Po, estratta dal Webgis Direttiva Alluvioni della Regione Emilia-Romagna (dataset Direttiva Alluvioni 2022) e confrontate con le Mappa di pericolosità alluvioni in aggiornamento, predisposta nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – terzo Ciclo di pianificazione (2027-2033) di cui al Decreto SG 4/2026 per il Distretto idrografico del fiume Po, per l’Unità di Gestione Bacino del Po (UoM ITN008), relativa a scenari di media probabilità (M) – pericolosità media (P2) per ambito Reticolo Principale

(RP), e vigenti in regime di salvaguardia, fino all'adozione del Progetto. Le Mappe non mostrano modifiche nel caso in esame.

Rispetto al reticolo principale si evidenzia che il tracciato attraversa aree che ricadono in scenari di pericolosità P1 – L (Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) (Figura 3-6).

Per quanto riguarda il reticolo secondario di pianura e il reticolo secondario di collina e montagna, non si evidenziano scenari di pericolosità (Figura 3-7).



SCENARI DI PERICOLOSITÀ NELLE AREE ALLAGABILI

Ambiti RP, RSP e RSCM





-  H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
-  M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
-  L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)

Figura 3-6 – Stralcio della Mappa della Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo principale. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).



SCENARI DI PERICOLOSITÀ NELLE AREE ALLAGABILI

Ambiti RP, RSP e RSCM




-  H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
-  M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
-  L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)

Figura 3-7 – Stralcio della Mappa della Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo secondario di pianura, reticolo secondario di collina e montagna. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).

3.4.2 Mappe del rischio potenziale

Per quanto attiene al rischio alluvioni, le mappe di riferimento “indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell’ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le quattro classi di rischio di cui

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 Settembre 1998 [...]”; le mappe di rischio, in particolare, risultano dall’interpolazione delle mappe delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità indagati e gli elementi esposti censiti e raggruppati in classi di danno potenziale omogenee.

Le classi di rischio, individuate come da D.P.C.M. 29/09/1998, richiamato nel D. Lgs. 49/2010 che recepisce la Direttiva 2007/60/CE, sono così definite:

- classe di rischio R4: *rischio molto elevato per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;*
- classe di rischio R3: *rischio elevato per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;*
- classe di rischio R2: *rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;*
- classe di rischio R1: *rischio moderato o nullo per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.*

La determinazione del rischio discende dalla combinazione, in forma matriciale, di parametri di vulnerabilità, danno e pericolosità; l’implementazione della matrice ha consentito di attribuire, ad ogni elemento esposto, una classe di rischio. Sono state definite diverse matrici in funzione della diversa intensità e modalità di evoluzione dei processi di inondazione negli ambiti territoriali considerati in modo da tenere nella giusta considerazione il diverso impatto, in termini di pericolo per la vita umana e danno per le attività antropiche.

Nel caso oggetto di studio sono state consultate le mappe estratte dal Webgis Direttiva Alluvioni della Regione Emilia-Romagna (dataset Direttiva Alluvioni 2019).

Per quanto riguarda l’ambito territoriale del reticolo principale, si evince che il tracciato attraversa aree che ricadono nelle classi di rischio R1 (Rischio moderato o nullo) e R2 (rischio medio), come indicato nella Figura 3-8.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale del reticolo secondario di pianura e del reticolo secondario di collina e montagna si evidenzia che il tracciato non attraversa aree in classi di rischio, come riportato nella Figura 3-9.




Figura 3-8 - Stralcio della Carta del Rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo principale. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).




Figura 3-9 – Stralcio della *Carta del Rischio* del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Ambito territoriale: Reticolo secondario di pianura e reticolo secondario di collina e montagna. In rosso l'area interessata dal tracciato (figura fuori scala).

3.4.2.1. *Delibera di Giunta Regionale n. 1300 del 1/08/2016*

Con la DGR 1300/2016 la Regione Emilia Romagna ha emanato le prime disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

La delibera, per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1) rappresentate nella cartografia, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, chiarisce che:

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;

- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

Per il tracciato di progetto valgono pertanto le prescrizioni discusse nei paragrafi 2.2 e 2.4.

Per quanto riguarda la verifica delle opere di gestione delle acque meteoriche del progetto del lotto 2 e del lotto 3 si rimanda all'elaborato specifico SP121R PD.L2.A.03_Relazione_Idraulica.

3.5 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 2030 (PAIR)

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, in adempimento a quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2008/50/CE e dal Dlgs 155/2010, è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici individuati dalla normativa, intervenendo sulla base dei seguenti principi:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM₁₀, PM_{2.5}, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
- agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva Europea 2008/50/CE, individua quattro zone del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria:

- Pianura Ovest (codice IT0892);
- Pianura Est (codice IT0893);
- Agglomerato di Bologna (codice IT0890);

- Appennino (codice IT0891).

L'area oggetto di indagine ricade nella zonizzazione Pianura ovest e pertanto in *area di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ e di NO₂* (vedi Figura 3-10).




Figura 3-10 – Zonizzazione PAIR 2030 Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (PAIR 2030 Emilia - Romagna); con cerchio blu è indicata l'area oggetto di indagine.

Si cita in particolare quanto contenuto nell'art 27 delle NTA del Piano in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale per progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'agglomerato di Bologna:

Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale

(...) 2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni. (...)

Si evidenzia tuttavia che tale prescrizione si applica unicamente a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, pertanto non trova applicazione nel caso in esame, trattandosi di una verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Tra le prescrizioni che il PAIR riserva ai provvedimenti abilitativi in materia ambientale, riportati all'art. 10 delle NTA, vi è la valutazione di eventuali misure di contenimento delle polveri diffuse:

Art. 10 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

(...) 2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.

Il paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale allegata al PAIR 2030 definisce infatti le misure di contrasto alla diffusione di polvere generate in fase di cantiere e riporta:

“Si applicheranno in sede autorizzatoria e di valutazione di impatto ambientale le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

- *l'adozione di protezioni antivento;*
- *la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;*
- *la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;*
- *l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;*
- *l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;*
- *lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;*
- *l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.*

Nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato o nella richiesta di autorizzazione”.

Si precisa che in fase di cantiere saranno adottate tutte le migliori e appropriate tecniche per limitare la diffusione di polveri generate nelle varie fasi delle lavorazioni. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'elaborato Studio Preliminare Ambientale – Valutazione degli Impatti e misure di mitigazione.

Un particolare riferimento relativo alle infrastrutture viarie di progetto riguarda le opere di forestazione: tra gli obiettivi del PAIR 2030 vi è infatti quello di sviluppare le aree verdi urbane e periurbane per estendere la superficie boschiva regionale e creare infrastrutture verdi nelle città. Oltre a progetti a tema dedicati alla realizzazione di nuovi boschi e corridoi ecologici, il PAIR definisce la proposta per attuare interventi di mitigazione delle infrastrutture e interventi compensativi. Tra le aree prioritari per l'attuazione di questi interventi sono individuate le fasce boscate connesse alla realizzazione di grandi infrastrutture viarie (rif. Par. 11.1.3.5 “*Ampliamento della forestazione urbana e peri-urbana*” della Relazione generale allegata al PAIR 2030).

In tal senso, la nuova viabilità di progetto prevede fasce dedicate alle opere a verde di mitigazione in adiacenza al nuovo tratto di progetto per il collegamento tra la S.P.15 e la S.S.62 (Lotto 3 di progetto). Le fasce a verde concorreranno pienamente al raggiungimento degli obiettivi posti dal PAIR, in quanto costituiranno infrastrutture

verdi continue in adiacenza alla nuova infrastruttura di progetto, fungendo sia da opere mitigative che da elementi ecologici a supporto della fauna locale.

La nuova viabilità di progetto prevista per il Lotto 3 (tratto di collegamento tra la S.P.15 e la S.S.62), prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale in adiacenza all'infrastruttura viaria, in collegamento con i tratti già esistenti. Il progetto di piste ciclo-pedonali interconnesse rientra tra i progetti di mobilità "dolce" richiamati dallo stesso PAIR 2030 per promuovere la mobilità urbana sostenibile e concorrere alla transizione verso un'economia a zero emissioni.

In generale, si può affermare che l'intervento oggetto del presente studio non risulta in contrasto con le previsioni dettata dal PAIR ma anzi concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

3.6 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con Del. C.P. n 71 del 25.7.2003.

Nel corso degli anni sono state approvate una serie di varianti (alcune in itinere) che hanno provveduto ad aggiornare/adequare il piano a sopravvenute leggi di settore in quanto il PTCP rappresenta il principale strumento a disposizione della comunità provinciale per il governo del territorio, finalizzato a *delineare obiettivi ed elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale*, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.

In particolare l'ultima variante specifica ha riguardato l'adeguamento del PTCP alla Variante PAI-Baganza; di seguito si riporta una descrizione dell'iter che ha portato all'approvazione dell'ultima variante specifica.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO, con Deliberazione n.4 del 7 dicembre 2016, ha provveduto all'adozione della "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a Confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po". La Variante è stata successivamente approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima n.120 Anno 159).

La Variante del PAI riguarda l'aggiornamento delle fasce fluviali del torrente Baganza e Parma, da Calestano a confluenza Parma in zona urbana, e il torrente Parma, da Parma alla confluenza in Po, con specifico riferimento alla definizione di obiettivi e misure di riduzione del rischio.

L'ABDPO ha provveduto in particolare all'aggiornamento dei contenuti della pianificazione di bacino vigente (PAI) sia in termini di quadro conoscitivo di base che in termini di valutazioni di pericolosità e rischio, definendo conseguentemente obiettivi e misure anche tenendo in considerazione gli effetti conseguenti all'evento alluvionale del 13 ottobre 2014.

Al fine di adeguare i contenuti e le disposizioni di riferimento della pianificazione provinciale alle nuove previsioni di tutela della pianificazione di bacino, la Provincia di Parma, ai sensi della stessa Intesa PAI-PTCP e secondo quanto previsto dall'art. 65, commi 4 e 5, del D.Lgs.152/2006, ha provveduto all'elaborazione di una specifica variante di adeguamento del PTCP.

L'aggiornamento del P.T.C.P., in particolare del tematismo relativo alle fasce fluviali definite nella Tavola C1 "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico-Culturale", è previsto dallo stesso Protocollo d'Intesa, sottoscritto dalla Provincia, Regione Emilia-Romagna e ADBPO, per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI, ai sensi dell'Art.57 del D.Lgs. n.112 e art.21 della LR 20/2000, nonché dell'art.1 delle stesse Norme di Attuazione del PAI.

La suddetta Variante è stata elaborata quale Variante specifica al P.T.C.P., in recepimento delle previsioni di Piani sovraordinati, e pertanto in attuazione e con le procedure di cui all'art. 27-bis della L.R. 20/2000 e dell'art. 76 della L.R. 24/2017, ponendosi i seguenti obiettivi:

- adeguamento/aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del P.T.C.P. rappresentate nella Tavola C1 "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico-Culturale" (scala 1:25.000), approvato con Del. di C.P. n.134 del 21.12.2007, attraverso il recepimento dei contenuti (definizione aggiornata dei limiti fascia A, B, B di progetto e C) della Variante PAI adottata con Del. del C.I. n.4 del 7 dicembre 2016, relativa al Torrente Baganza (tratto Calestano – confluenza T. Parma e area urbana confluenza T. Baganza e T. Parma);
- integrazione del repertorio cartografico (Fasce di pertinenza fluviale) del Quadro Conoscitivo del PTCP.

A seguito dell'intesa conseguita con la Regione con DGR 761/2019, gli elaborati della Variante sono stati approvati con Delibera C.P. n° 27 del 11/07/2019.

Si ricorda infine che in materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Per l'area di interesse si sono quindi consultate le tavole del PTCP, dalle quali sono emerse le seguenti informazioni.

3.6.1 Tavola C1.6: "Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale"

Il tracciato di progetto, come rilevabile dalla Tavola QRP 04 "Stralcio Tavola C.1.6 PTCP " Tutela Ambientale, Paesistica e Storico Culturale", attraversa l'"Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)" del T. Baganza.

Si osserva che nei tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma oggetto di Variante al PAI sono state previste delle campiture differenti dalle precedenti versioni del PTCP.

Come riportato nella legenda delle tavole di piano per tali zone, le fasce di tutela idraulica sono state delimitate dalla Variante al PAI; *per l'applicazione dei vincoli e delle tutele di carattere idraulico, in tali zone, si rimanda alle norme tecniche di attuazione del PAI.*

Si evidenzia inoltre che, ad ovest dell'abitato di Collecchio nei pressi della frazione di "San Martino Sinzano", il tracciato affianca una "zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" in un tratto appartenente all'attuale S.P. 15 che sarà oggetto di risezionamento.

Inoltre il lotto di progetto e il tratto di risezionamento della S.P. 15 interessano alcuni "elementi della centuriazione".

Pertanto, di seguito si riportano gli stralci degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP.

Art. 14 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. *Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrare come tali nelle tavole C1 in scala 1:25.000 del presente Piano le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. e quella del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati, ricomprese nei seguenti casi:*

- a) *le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- b) *le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;*
- c) *le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;*
- d) *le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;*
- e) *le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;*
- f) *le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;*
- g) *le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal DPR 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m..*

2. *Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.*

3. *Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:*

a) *linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;*

[...]

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. *La subordinazione all'eventuale previsione mediante il P.T.C.P. o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali*

[...]

Art. 16 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione

[...]

7. *Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alla lettera c) del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.*

[...]

9. *Le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera b) e le aree interessate dagli elementi di cui alla lettera c) del secondo comma, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:*

[...] b) per le aree interessate dalla presenza di elementi della centuriazione, esterne alle zone di tutela della struttura centuriata, è fatto divieto di alterare le caratteristiche di tali elementi fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano, attraverso adeguati approfondimenti, verificato l'individuazione effettuata dal P.T.C.P.;

[...]

Considerando che l'opera in progetto è prevista dal PTCP in quanto ricadente nella casistica delle linee di comunicazione viarie ai sensi della lett. a), comma 3 dell'art. 14, l'infrastruttura è ammessa anche all'interno delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PTCP.

In merito agli elementi della centuriazione si precisa che il lotto in progetto di collegamento tra la S.S. 62 Strada Statale della Cisa e la S.P. 15 non interessa direttamente elementi evidenziati appartenenti alla struttura della

centuriazione, mentre il tratto di risezionamento della S.P. 15 non andrà ad alterare o modificare gli elementi archeologici nelle aree adiacenti all'infrastruttura già esistente.

Per gli stralci di dettaglio delle tavole del PTCP si rimanda alla tavola QRP 01 in allegato al presente elaborato.

3.6.2 Tavola C.3.6 "Carta forestale"

Dalla consultazione della tavola C.3.6 del PTCP si deduce che il tracciato di progetto non interessa alcun elemento forestale così come perimetrato dalla summenzionata Tavola di Piano, di cui si riporta uno stralcio nella sottostante Figura 3-11.




Figura 3-11 - Stralcio della Tavola C.3.6 "Carta forestale"; in verde le aree forestali tutelati, in rosso il tracciato di progetto.

Si evidenzia tuttavia che la tavola C.3.6 del PTCP presenta alcune mancanze: ad esempio risulta subito evidente dallo stralcio riportato in Figura 3-11 come non siano state cartografate le aree forestali afferenti al complesso dei Boschi di Carrega.

Per una corretta individuazione delle aree boscate si rimanda alla discussione dello strumento urbanistico comunale (§ paragrafo 4.1) e agli approfondimenti relativi ai beni paesaggistici interessati dall'opera in progetto al § capitolo 5.

3.6.3 Tavola C.4.1 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”

La Tavola C.4 del P.T.C.P. *“individua gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico e rischio idraulico, coerentemente con le previsioni del P.A.I., a rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche”* (cfr. art. 37, comma 1 delle NTA del PTCP).

Dalla consultazione della Tavola C.4.1 (di cui si riporta uno stralcio in Figura 3-12) emerge che il tracciato di progetto interessa:

- ambiti ad inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura;
- ambiti di criticità idraulico – ambientale;
- aree di ricarica delle falde acquifere.

Si rileva l'individuazione della Cassa di espansione del T. Baganza (al momento della redazione del PTCP ancora in fase di progetto e attualmente in fase di cantiere) e la presenza del depuratore comunale di Sala Baganza in sinistra idrografica, anch'esso ricompreso in ambito a rischio idraulico molto elevato.




Figura 3-12 - Stralcio della Tavola C.4.1 "Carta del rischio ambientale e dei principali strumenti di difesa"; in blu il tracciato di progetto

Le disposizioni relative ai rischi ambientali ed ai principali interventi di difesa sono dettate dall'art. 37 delle NTA del Piano di cui si riporta uno stralcio di interesse per la presente discussione:

art. 37 – Rischi ambientali e principali interventi di difesa

[...]

4 *Relativamente al rischio idraulico, vengono individuate in tavola C4 Aree a rischio idraulico elevato e Infrastrutture di rilevante interesse pubblico soggette a rischio idraulico elevato.*

Nell'ambito delle Aree a rischio idraulico elevato sono state individuate aree la cui messa in sicurezza è legata prevalentemente alla realizzazione di interventi specifici e aree per le quali la riduzione del rischio dipende anche dal rispetto di norme contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati. [...]

IV) La Provincia e gli altri enti proprietari delle opere di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, sulla base della direttiva dell'Autorità di Bacino del Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" (Allegato alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po n. 2/99 del 11.05.99), una verifica di compatibilità idraulica delle stesse, da inviare alla Autorità competente. Gli stessi enti proprietari, in relazione ai risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari.

[...]

In merito agli aspetti idraulici e alla verifica delle opere di gestione delle acque meteoriche si rimanda all'elaborato specifico: SP121R PD.L2.A.03_Relazione_Idraulica.

3.6.4 Tavola C5: "Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale"

L'area interessata dal tracciato (vedi

Figura 3-13) non attraversa aree sottoposte a tutela; immediatamente a sud si individua il "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza" (art. 27 del PTCP), approvato con Delibera G.P. n. 1055 del 16/12/1999.

Il PTCP contiene gli indirizzi per la formazione o attuazione dei "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione", indirizzi che devono essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.

Nel presente paragrafo viene fornita, per completezza di discussione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei contenuti del progetto di tutela sopra richiamato.

Si evidenzia inoltre che il tracciato, nel tratto oggetto di riqualifica del tratto esistente, costeggia un'area di riequilibrio ecologico di progetto (art. 25 delle NTA), senza interessarla direttamente.




Figura 3-13 - Stralcio della Tavola C.5.1 "Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale"; in rosso il tracciato di studio

3.6.4.1. Scheda sintetica descrittiva del "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza"

Enti interessati: Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma.

Area di studio: ambiti fluviali dei torrenti Parma e Baganza dalla fascia appenninica alla bassa pianura parmense, compreso l'ambito di pianura relativo all'asse storico farnesiano Sala Baganza – Colorno, nei comuni di Torrile e Colorno.

Tema – chiave: tutela e riqualificazione territoriale per il ripristino e la conservazione della naturalità diffusa in sistemi ambientali complessi, anche mediante l'individuazione di opportunità di utilizzo e di fruizione compatibili.

Obiettivi principali: realizzazione di una rete ecologica territoriale, mediante l'individuazione dei due corsi d'acqua quali principali corridoi ecologici sui quali avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di incremento della naturalità diffusa mediante interconnessione tra elementi di riconosciuto valore ecologico; recupero della direttrice farnesiana a connessione delle testimonianze storiche presenti sul territorio; definizione di nuove relazioni fra la città ed il territorio nel tratto periurbano del torrente Parma.

Contenuti del progetto: quadro analitico conoscitivo relativo alle potenzialità e alle caratteristiche del territorio al fine di definire proposte significative di ricostruzione paesaggistico – ambientale e di riorganizzazione territoriale in funzione della qualità e fruibilità delle risorse naturali; verifica di compatibilità, all'interno di un quadro unitario e coordinato, di progetti di intervento settoriale con finalità didattico – culturale e turistico – ricreativa, al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio; definizione di un sistema territoriale semplificato, flessibile nel disegno ed adattabile nel tempo da utilizzarsi come guida per le azioni di tutela e valorizzazione;

Risultati ed effetti del progetto: rendere visibili realtà periurbane poco note e marginalizzate del territorio, promuovere l'utilizzo culturale e ricreativo degli ambiti fluviali al fine di avviare azioni di gestione e manutenzione sostenibili, fornire un quadro di riferimento unitario per potenziare l'offerta di fruizione turistica dell'intero ambito.

Descrizione sintetica dello studio: il progetto concorre prioritariamente alla realizzazione di una "rete ecologica territoriale", individuando i due corsi d'acqua quali principali corridoi ecologici su cui attestarsi per avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di conservazione della naturalità diffusa del territorio circostante. A tal fine il progetto mira soprattutto alla ricostruzione e qualificazione delle connessioni fisiche tra gli elementi puntuali e lineari di riconosciuto valore ecologico che diventano i punti nodali su cui strutturare la rete ecologica a livello territoriale.

Il progetto considera la possibilità di realizzare un percorso che, partendo dal recupero della "Strada Farnese" e avendo come fulcro la città di Parma, colleghi gli ambiti di riconosciuto interesse storico – culturale e naturalistico presenti nella parte collinare (nucleo storico e castello di Torrechiara lungo il T. Parma ed il Parco dei Boschi di Carrega lungo il T. Baganza) e nella parte di pianura (Reggia di Colorno, Bosco di Torrile e ambiti naturalistici del Po).

Il filo verde delle piste pedonali e ciclabili collegherà, nel rispetto dell'ecosistema, le testimonianze di architettura rurale (sistemi delle chiuse d'argine, delle case torri e dei mulini), di archeologia idraulica e i segni storici ancora presenti sul territorio: centuriazione, strade e viottoli. In tale ipotesi progettuale, assume particolare rilevanza il tratto periurbano del T. Parma, al fine di recuperare aree fruibili dalla collettività in senso ricreativo e culturale opportunamente regolamentato e non più meramente "abusivistico" delle aree golenali e degli ambiti fluviali.

Il progetto in esame non risulta essere in contrasto con quanto previsto dal progetto di tutela, recupero e valorizzazione.

3.6.5 Tavola C.6.1: "Ambiti rurali"

Il tracciato di progetto, come rilevabile dalla Tavola QRP 05 "Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali" scorre in adiacenza di "Aree di valore naturale ambientale" di cui all'art. 39 delle NTA del PTCP, e Ambiti di alta vocazione produttiva di cui all'art. 42 delle NTA.

Degli articoli sopra indicati si riportano gli estratti di interesse per il progetto in esame.

Art. 39 - Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

Ai sensi del comma 1 "Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del presente piano".

Ai sensi del comma 2 "Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico - culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico".

Ai sensi del comma 3, tali ambiti comprendono [...] lett. c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua"; lett. d) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti

Ai sensi del comma 6 "nelle aree di cui al punto c) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 13" mentre. "nelle aree di cui al punto d) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all'art. 12".

Si ricorda che, come discusso precedentemente il progetto in esame è compatibile con le disposizioni di Piano in quanto si tratta di un'infrastruttura già pianificata dallo stesso PTCP.

Art. 42 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Ai sensi de comma 1 gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono considerate le aree, al di fuori della zona di ricarica del complesso acquifero, ove un'elevata attitudine colturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.

Ai sensi del comma 2 in tali ambiti è favorita l'attività di aziende agricole strutturate e competitive che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti. Pertanto la pianificazione persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, nonché la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

[...]

Ai sensi del comma 8 gli ambiti di cui al presente articolo dovranno essere il più possibile salvaguardati da nuovi insediamenti urbani e, qualora il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile, si dovrà fare in modo che le espansioni urbane avvengano in sostanziale contiguità con il tessuto insediativo esistente. Anche le opere di infrastrutturazione dovranno evitare il più possibile di procurare modificazioni dell'assetto aziendale che possano comprometterne la vitalità.

[...]

Ai sensi del comma 10 particolare attenzione si dovrà porre alla tutela degli elementi costitutivi del paesaggio agrario storico ed in particolare:

- della centuriazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- delle bonifiche storiche, secondo le indicazioni di cui all'art. 18 delle presenti Norme.

Il tracciato di progetto permetterà di mantenere l'assetto dei fondi agricoli senza comprometterne l'accessibilità.

3.6.6 Tavola C8: "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio"


Il PTCP perimetra le unità di paesaggio di rango provinciale nella Tavola C.8 "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio", descrivendone le caratteristiche nell'Allegato 2.

L'area oggetto di intervento ricade nell'Unità di Paesaggio di rango provinciale n. 4 "Alta pianura di Parma".

Di seguito si riportano gli indirizzi generali di tutela indicati dall'Allegato 2 per l'Unità di Paesaggio n. 4:

- 1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.*
- 2. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e gli alvei attivi).*
- 3. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perfluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali e/o a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.*
- 4. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perfluviali ed i terrazzi antichi.*
- 5. Controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee.*
- 6. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall'All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri - tipo morfologici e architettonico - costruttivi.*

L'intervento in progetto non evidenzia elementi di incongruità con gli indirizzi generali sopra indicati; inoltre, nelle successive fasi progettuali, dovrà essere dettagliato il progetto delle misure di mitigazione e compensazione come indicato dal presente Studio Preliminare Ambientale e in base alle indicazioni.



Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio





-  Crinali principali
-  Crinali secondari
-  Viabilità panoramica
-  Sistema dei crinali e sistema collinare - montano

Figura 3-14 - Stralcio della Tavola C8 del PTCP di Parma (in rosso il tracciato di progetto)

3.6.7 Tavola C.11.1: “Gerarchia funzionale della rete stradale”

La rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto è normata dall'art. 34 “Infrastrutture per la mobilità”.

Nella Tavola C.11 “sono riportati i nodi e gli elementi di percorrenza costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto, classificati secondo le loro caratteristiche e le loro funzioni. In particolare la tavola C.11 approfondisce con maggior dettaglio la gerarchia funzionale della rete stradale, individuando i tronchi stradali esistenti, da potenziare e di progetto, i nodi stradali e le opere d'arte rilevanti da adeguare e di progetto”.

Ai sensi del comma 4 il PTCP specifica cartograficamente i seguenti componenti delle infrastrutture per la mobilità:

(...)

b) viabilità primaria di interesse regionale, che comprende gli assi stradali con funzioni a supporto della mobilità regionale di più ampio raggio, assicurando alti livelli di servizio ed una piattaforma conforme alle indicazioni del Piano Integrato Regionale dei Trasporti:

- *Strada Statale in variante alla Via Emilia da realizzare in complanare al tracciato esistente;*
- *Strada Cispadana;*
- *Strada Pedemontana;*

Ai sensi del comma 5 la realizzazione degli interventi sulla rete infrastrutturale dovrà recepire gli indirizzi e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali e insediativi previsti dalle presenti norme, in modo da assicurarne l'inserimento nell'ambiente naturale e insediato senza comprometterne le caratteristiche e le qualità esistenti.

Gli interventi sulla viabilità esistente dovranno essere condotti in modo da garantire la riqualificazione paesaggistica delle opere attraverso il reinerbimento delle scarpate, la messa a dimora di alberature, la schermatura dei manufatti necessari.

Al fine di garantire la funzionalità della rete stradale provinciale, gli interventi di realizzazione dei nuovi tracciati e la qualificazione di quelli esistenti dovranno rispettare, i seguenti indirizzi:

- *essere opportunamente distinti dalla viabilità locale e dall'edilizia circostante in modo da garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche progettuali di capacità, sicurezza e scorrimento del traffico;*
- *avere interconnessioni con la rete locale il più possibile limitate nel numero ed evitando l'accesso diretto delle singole unità edilizie private;*
- *prevedere le opere adeguate a ricomporre la rete viaria locale in corrispondenza delle eventuali interruzioni prodottevi, anche ricorrendo alla predisposizione di strade in sede autonoma onde garantire*

la continuità dei collegamenti e degli accessi locali. I Comuni dovranno provvedere, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici generali (P.S.C.), ad individuare cartograficamente una adeguata fascia di rispetto ed ambientazione per le infrastrutture per la mobilità di livello regionale e provinciale regionale conforme alle disposizioni della L.R. 15/2001 sull'inquinamento acustico.

Nella realizzazione degli interventi dovranno inoltre essere utilizzati accorgimenti per consentire l'attraversamento da parte della fauna, prevenire le collisioni con gli animali, utilizzare le fasce laterali della strada come zona tampone, destinare ad area di sosta (stepping stones) le aree intercluse, utilizzare alberature composte da essenze autoctone.

Ai sensi del comma 7 l'assetto strategico della rete viaria, individuato nella tav. C.11 del PTCP, ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 4, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. C.11, fra tronchi esistenti e tronchi da potenziare. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede recepimento negli strumenti urbanistici comunali e in sede di progettazione, fermo restando il relativo rango funzionale. La definizione dei tracciati per gli assi autostradali e quelli di interesse regionale deve comunque rispettare i corridoi infrastrutturali individuati nella tav. C.11

(...)

Le modifiche dei tracciati stradali sono ammissibili compatibilmente con gli altri contenuti del PTCP, ed in particolare con quelli relativi alle tutele dell'ambiente e del territorio.

La Tavola C.11.1 del PTCP, della quale si riporta uno stralcio in Tavola QRP 03, individua il tracciato di progetto quale tronco stradale classificato come Viabilità di interesse regionale.

Si ricorda inoltre che, come richiesto dal comma 5 dell'art. 34, nelle fasi progettuali successive il tracciato dovrà:

- assicurare l'inserimento nell'ambiente naturale e insediato;
- prevedere l'impiego di sistemi per favorire l'attraversamento della fauna (passaggi fauna) e prevenire le collisioni con gli animali;
- utilizzare le fasce laterali della strada per la creazione di fasce tampone;
- destinare ad area di sosta (stepping stones) le aree intercluse;
- nelle opere a verde utilizzare alberature composte da essenze autoctone.

3.6.8 La Rete Ecologica della Pianura Parmense – Variante al PTCP approvata

La Variante al PTCP di Parma in oggetto è stata approvata nel 2016 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 57, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, che demanda alle province il compito di salvaguardia delle aree di collegamento ecologico disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale. La Variante consiste nel recepimento all’interno del PTCP dello studio prodotto nell’ambito del *Progetto LIFE* finalizzato a garantire il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, oltre al mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività degli elementi della rete ecologica.

Gli obiettivi generali della Variante possono essere così sintetizzati:

- *garantire la continuità ecologica degli habitat, conservare la biodiversità evitando la frammentazione degli ambienti naturali,*
- *realizzare le infrastrutture ecologiche necessarie per il completamento della rete ecologica (nodi, corridoi e stepping stones),*
- *salvaguardare e ripristinare il paesaggio nel suo insieme (anche attraverso misure di compensazione ecologica) per conservarne le singole parti (habitat).*

La Variante introduce, accanto alla Tavola C5.A relativa ai siti della Rete Natura 2000, la Tavola C5.B1 “La rete ecologica della pianura parmense” (normata dall’art. 29bis) che *individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti.*

Gli elementi della rete ecologica rappresentati sono:

- *corridoi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;*
- *nodi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;*
- *stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.*

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi.

Gli interventi progettuali per l’attuazione e l’ampliamento della rete ecologica della pianura parmense hanno valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale che, sulla base delle disponibilità di bilancio ed anche mediante specifici accordi territoriali, opera per la realizzazione degli interventi necessari ad annullare il deficit ecologico valutato nel quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

(...)

Gli elementi della rete ecologica come sopra specificati sono assimilabili alle aree di collegamento ecologico di cui all’art. 7 della L.R. 6/2005 a cui si applicano le disposizioni per le Zone di protezione dall’inquinamento

luminoso stabilite con la L.R. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e con la relativa direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015.

Come si evince dallo stralcio della Tavola C5.b1, riportata nella Tavola QRP 04, nel tratto in cui è previsto il nuovo tratto viabilistico, il tracciato di progetto interessa un “Nodo ecologico oggetto di eventuali interventi di compensazione”. Lungo il tratto di rizezionamento della S.P. 15 il tracciato di progetto affianca inoltre una “Stepping Stone”.

Come indicato dal comma 3 dell’art. 29bis *per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale, secondo i seguenti criteri:*

- *valutazione del dimensionamento e della tipologia dell’intervento di compensazione, che comunque dovrà interessare una superficie non inferiore al doppio di quella perduta in termini di habitat naturali o terreni agricoli;*
- *localizzazione dell’intervento compensativo, dando priorità, nei limiti delle possibilità attuative, al miglior indice costi/benefici; la tipologia dell’intervento compensativo dovrà essere individuata tra quelle indicate al paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense; per l’individuazione degli interventi compensativi i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni progettuali contenute nella Tav. C5B1 e del relativo database allegato al quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.*

Le misure compensative dovranno costituire parte integrante dell’autorizzazione dell’intervento di riduzione e/o frammentazione. Tutte le spese inerenti le opere compensative sono a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione, sulla base della normativa comunitaria e nazionale sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio n. 35 del 21/04/2004 recepita dal governo italiano con Dlgs. 135/2009).

(...)

I Comuni segnaleranno tempestivamente alla Provincia tutti gli interventi pubblici e privati che comportano la riduzione o la frammentazione degli elementi della rete ecologica.

Il presente Studio Preliminare Ambientale ha indicato le misure di mitigazione e compensazione ambientale che dovranno essere dettagliate nelle fasi progettuali successive.

3.6.9 Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Variante al PTCP 2008)

L'Allegato 4 del PTCP, denominato "Approfondimenti in materia di tutela delle acque", è l'elaborato mediante il quale la Provincia approfondisce i disposti del Piano regionale di Tutela delle Acque ed individua azioni e misure ulteriori, per il proprio territorio, per la conservazione e la tutela delle risorse idriche. In particolare le norme di attuazione, così come modificate dall'adozione del DCP n. 76, integrano le norme vigenti con il comma 3, contenente le *disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*.

Si sottolinea che l'Allegato 4 integra la carta "*Indirizzi per la tutela delle acque*" all'interno della Tavola n. 6 "*Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione*". Si evidenzia che il tracciato di progetto ricade all'interno di una zona definita a "Vulnerabilità a sensibilità elevata" (si veda lo stralcio della Tavola 6 riportato nella Tavola QRP 05 - "Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 6d – Approfondimento in materia di tutela delle acque". Nel tratto in risezionamento della S.P. 15 si nota inoltre che il tracciato lambisce un'"*Area di ricarica diretta dell'Acquifero C, oltre B e A*".

All'interno della Tavola 15 dell'Allegato 4 sono individuati i settori di ricarica della falda di tipo A, B, C, D all'interno dei quali vanno rispettate le specifiche disposizioni. Nel caso specifico il tracciato di progetto interessa la Zona di protezione A (si veda lo stralcio riportato nella Tavola QRP 06 – "Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 – Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali).

Ai sensi dell'art. 23, comma 3.3, nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, così come definite nella tavola 15, oltre alle disposizioni derivanti dal PTA regionale e dall'allegato 4, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

Zona A: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP vigente e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Per l'ampliamento è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico

- *che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*
- *che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;*
- *che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;*
- *che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.*

Nel caso specifico si sottolinea che il progetto in esame non prevede la realizzazione di edifici ad uso residenziale o produttivo, che devono sottostare a specifiche indicazioni dell'Allegato 4.

Art. 31 – Area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B

Nelle aree di ricarica diretta è vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale. L'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. I pozzi esistenti di destinazione industriale, tramite le programmazioni di estensioni acquedottistiche previste dal Gestore del SII dovranno essere dismessi e cementati a perfetta regola d'arte, in quanto va perseguito e incentivato l'allaccio pubblico. Non sono consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio. Si rimanda alle future disposizioni regionali l'obbligatorietà all'installazione di contatori sulle captazioni ad uso irriguo, come le norme tecniche per l'esecuzione di pozzi domestici.

Qualora ne sussistano le necessità, sono permessi pozzi consortili per l'uso irriguo con modalità d'esecuzione e portata captata da stabilire nel corso dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente. L'istruttoria dovrà tenere presente la vocazione dell'area sotto il profilo agronomico, la coltura dominante, la possibilità di poter usufruire di acqua da altre derivazioni e/o riusi.

Nuove colture idroesigenti saranno possibili solo se adeguatamente motivate e tali da non determinare perturbazioni nel delicato equilibrio idrico dell'area in esame. Rimane in ogni caso prioritario l'uso idropotabile e la ricarica della falda.

Art. 10 – Infrastrutture viarie nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B

Le strade a grande traffico viario (autostrade, statali e provinciali) rientranti per parte del loro tracciato entro le delimitazioni delle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B dovranno per detta porzione prevedere un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, con conseguente rilascio di specifica autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle disposizioni della direttiva regionale 286/2005 e circolari tecniche applicative successive.

Non si riscontrano incongruità fra le disposizioni dell'articolo 31 sopra riportato e il progetto in esame, mentre rispetto a quanto indicato nell'art. 10 si evidenzia che è previsto un sistema di raccolta/drenaggio delle acque di prima pioggia e si rimanda a quanto indicato nella Valutazione degli Impatti).

Il tracciato in esame interessa inoltre la zona di rispetto di 200m di un fontanile inattivo ad ovest dell'abitato di Collecchio (si veda lo stralcio riportato nella Tavola QRP 06 – “Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 – Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali).

Le fasce di rispetto dei fontanili sono state tracciate con riferimento all'art. 44, comma 1, lett. a delle NTA del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna. In particolare il PTA prevede che in adiacenza alle emergenze naturali della falda, come i fontanili, sia vietato il prelievo di acqua (comma 3, art. 45 del PTA).

Si precisa che durante i sopralluoghi presso l'area non risulta esserci presenza di un fontanile e che in ogni modo durante le operazioni di cantiere dell'infrastruttura di progetto non sono previsti prelievi di acqua nelle zone di rispetto dei fontanili.

4. PIANI DI LIVELLO COMUNALE

4.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DI COLLECCHIO

Il PUG di Collecchio è stato adottato in data 27/02/2019, con Decreto di Consiglio Comunale n. 12, ed è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 06/10/2020, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 46 della L.R. 24/2017.

Il PUG è in vigore dal 11/11/2020, data corrispondente alla pubblicazione dell'avviso di intervenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna (BURERT n. 395).

Nella Tavola QRP 07 è stato riportato lo stralcio della Tavola PUG_1 "*Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale – Tavola delle strategie*" da cui si deduce che la viabilità di progetto ricade all'interno della fascia individuata tra gli interventi strategici di potenziamento del sistema della mobilità e delle dotazioni urbane come "*completamento della viabilità sovracomunale*".

Si nota inoltre che nel tratto in risegonamento della S.P. 15, si ha un'interferenza con un elemento appartenente alla "*Rete dei percorsi ciclabili e verdi da completare e realizzare*" (art. 2.9 delle NTA).

Di seguito si riporta un estratto delle norme in merito agli articoli di interesse.

Art. 2.9 – Strade, percorsi ciclabili e pedonali

1. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C: i tratti, esterni ai centri abitati, delle seguenti strade:
 - S.S. 62;
 - S.P. 49;
 - S.P. 15;
 - S.P. 120;
 - Strada Mulattiera
2. Sono strade extraurbane locali - Tipo F - tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali esistenti al di fuori dei centri abitati.
3. I requisiti tipologici e dimensionali minimi delle strade, dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali sono stabiliti nel Regolamento Edilizio e/o dalla Normativa di settore vigente.

Non si notano elementi di incongruenza con quanto individuato dalla tavola delle strategie PUG.

Dalla Tavola QRP 08, in cui è riportata la sovrapposizione tra la viabilità di progetto e la Tav. PUG_3.3 "Disciplina degli interventi edilizi diretti" allegata al PUG di Collecchio, si nota che le viabilità di progetto e di risezionamento della SP15 ricadono all'interno dell'ambito AVP del territorio rurale (Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva – art. 42 PTCP e art. 5.1 delle NTA del PUG).

Art. 5.1 – Articolazione del territorio rurale

1. *Nella Tav 3 del PUG è riportata l'articolazione del territorio rurale in tre tipi di ambiti:*
 - *l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. 42 del PTCP;*
 - *l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 40 del PTCP);*
 - *le aree di valore naturale e ambientale (art. 39 del PTCP);*
2. *Nella medesima tavola sono indicati inoltre:*
 - a) *i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali;*
 - b) *gli 'edifici incongrui' ai sensi dell'art. 36 della L.R.24/2017;*
 - c) *le aree non agricole specificamente attrezzate per attività fruttive, ricreative, sportive e turistiche compatibili in ambiente rurale;*
 - d) *gli impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali e/o ecologiche: cimiteri, impianti per l'ambiente (depuratori, discariche) e simili.*

[...]

Nell'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva interessato dal tracciato di progetto è già prevista la realizzazione del tracciato oggetto del presente studio.

Nella Tavola QRP 09 è riportata una sovrapposizione sulla Tav. VIN_1.3 "Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale" del PUG di Collecchio; da essa si deduce che il primo tratto in progetto, corrispondente al collegamento tra la SP15 e la SS62 della Cisa, interessa alcuni filari di pregio naturalistico (art. 6 della L.R. 2/1977). In merito agli elementi vegetazionali interessati direttamente dal tracciato di progetto (si veda quanto riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale) sarà valutata la possibilità di un loro trapianto nelle immediate vicinanze anche in base alla fattibilità tecnico economica, mentre nel caso questo non fosse possibile e si rendesse necessario il taglio, gli esemplari dovranno essere compensati con nuove piantumazioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde di Collecchio come commentato al § 4.3.

Dalla stessa tavola si nota che la viabilità di progetto attraversa la fascia di rispetto di 200m (art. 40 del PTCP) di un fontanile inattivo e successivamente affianca, ma senza interessarla direttamente, una zona di particolare

interesse paesaggistico ambientale (art. 14 del PTCP). Per tale elemento si rimanda alla discussione del PTCP contenuta nel capitolo 3.6.

Infine dalla sovrapposizione con la Tav. VIN_2.3 “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, archeologica, relativa alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” riportata nella Tavola QRP 10, si evince che il tracciato interessa aree di ricarica della falda – settore di tipo A, già discusso nel paragrafo 2.2, ed attraversa alcuni elettrodotti aerei ad Alta Tensione con relative distanze di Prima Approssimazione (DPA).

Lungo il tracciato di progetto, in particolare nel tratto di risonamento della SP15, si intersecano alcuni elementi della centuriazione (art. 21 del PTPR e art. 16 del PTCP), già discussi nei capitoli precedenti. Si evidenzia inoltre che nello stesso tratto si individua l'interferenza con un metanodotto esistente; durante la progettazione esecutiva dovranno essere presi contatti con l'ente gestore della rete di distribuzione del metano per condividere le modalità di risoluzione dell'interferenza tra il progetto stradale e la linea del metanodotto.

Complessivamente non si riscontrano elementi di incompatibilità individuati dal PUG di Collecchio con la realizzazione dell'opera di progetto.

Nello strumento urbanistico è riportato con un tratto ideogrammatico la nuova viabilità che interessa il territorio comunale di Collecchio e che corrisponde con l'ubicazione del tracciato di progetto, pertanto non sarà necessaria la redazione di una Variante urbanistica.

4.2 REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) - PIANO LUCE

Con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 2016 in data 24.05.2016 il Comune di Collecchio ha approvato il “Regolamento comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico – Parte III^” , riferito alle norme per l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico con i relativi allegati che costituisce l'elaborato per l'adeguamento del RUE vigente alle disposizioni della L.R. 19/2003 e della direttiva approvata con la deliberazione di G.R. n. 1688/2013 (direttiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003).

Allegato al regolamento è stata predisposta una Tavola Unica in cui sono riportate le Zone di protezione dall'inquinamento luminoso quali le Aree Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico e le aree circoscritte intorno agli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, e la classificazione illuminotecnica delle strade; secondo questa tavola la viabilità di progetto si trova in aree esterne alla zona di protezione mentre il tratto di SP15 è classificato con il codice M3 – Strada provinciale. La Tavola QRP 11 riportata la sovrapposizione fra il tracciato di progetto e la Tavola Unica TU 0.2.

In merito all'inquinamento luminoso si precisa però che il tracciato di progetto ricade all'interno della zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico "Bellatrix" ubicato in Collecchio (PR), strada Castellarso 9F, come definita dalla Determina Dirigenziale di ARPAE n. 2328/2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015).

L'osservatorio è situato alle coordinate sono 44°48'11.22"N 10°13'12.39"E, e il manufatto sorge a una quota di circa 68 m.s.l.m.

Di seguito si riportano alcuni stralci degli allegati alla determina regionale, l'ubicazione dell'osservatorio e la zona di protezione di 15 km di raggio.



Figura 4-1 - Posizione dell'osservatorio Bellatrix nel comune di Collecchio




Figura 4-2 - Particolare della zona di protezione richiesta, di raggio 15 km, con confini comunali in rosso.

I sistemi di illuminazione previsti dal progetto dovranno essere coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. 1688/2013, in particolare con le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione in abiti stradali (Allegato F alla D.G.R.)

4.3 **REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) – ALLEGATO D – DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Con atto di Giunta comunale n. 39 in data 11.03.2025 il Comune di Collecchio ha aggiornato e approvato l'Allegato D – “*Disciplina per la tutela del verde pubblico e privato*” del Regolamento Edilizio.

Il Comune di Collecchio, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, recependo l'art.9, comma II della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce il patrimonio arboreo del proprio territorio comunale quale bene comune di tutti i cittadini e attraverso il regolamento intende salvaguardare, migliorare e incrementare tutte le aree a verde pubblico e privato.

In merito alla salvaguardia del verde si riporta di seguito l'art. 6.

1 Il verde riveste componente fondamentale del paesaggio, nonché bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Sono da conservare e da salvaguardare gli elementi del verde che caratterizzano il paesaggio agrario quali i filari di alberi campestri, le siepi e macchie miste spontanee, le macchie boschive ed i singoli alberi che presentano significative caratteristiche di interesse ambientale e vegetativo.

2 Si rimanda in particolare ad alberi singoli e filari indicati nelle tavole dei vincoli del PUG approvato con DCC. n. 51 del 06/10/2020 indicati di valore naturalistico. L'eventuale abbattimento di alberi inseriti in tali contesti potrà essere autorizzato solamente per cause eccezionali da documentarsi o in caso di interventi di pubblico interesse e di messa in sicurezza. È comunque prescritta la sostituzione di tali alberi con altri della medesima essenza, se tipica del luogo, o essenze autoctone equiparabili per portamento, crescita ecc, di adeguate dimensioni d'impianto al fine di ricostituire gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario.

3 In tutto il territorio le alberature di carattere non produttivo aventi diametro del tronco superiore a cm 20 (misurato ad un metro da terra) e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevati a cm 130 dal suolo, devono essere, di norma, conservate e tutelate, insieme con le loro aree di pertinenza, sempreché non costituiscano pericolo per persone e/o cose.

4 L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto (così come definite all'art. 892 del Codice Civile) non produttive deve essere autorizzato mediante autorizzazione amministrativa del Responsabile del Servizio comunale competente (SUE), fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti eventualmente competenti (per il territorio comunale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali nelle zone con tutela, il Servizio fito-sanitario regionale, Servizio viabilità dell'Amministrazione Provinciale, ANAS per il tratto della SR 62) acquisendo il parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio come indicato art.1.1.3 del RE). Di norma l'autorizzazione dovrà prescrivere la messa a dimora di almeno un nuovo albero, in sostituzione di ogni albero abbattuto, scelto fra le essenze autoctone e con adeguate dimensioni d'impianto di cui al successivo art. 13, o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi e dovrà essere messo a dimora nelle immediate vicinanze del luogo di abbattimento, fatte salve particolari situazioni dove risulta evidente l'impossibilità e l'inopportunità di tali operazioni. In tali ultimi casi il richiedente nell'istanza di abbattimento può indicare altre aree (private) ove mettere a dimore le nuove alberature o, in subordine, il Comune potrà richiederne la messa

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico

a dimora del nuovo albero su aree pubbliche, che verranno indicate dal comune medesimo a cura e spese del richiedente. Nell'Autorizzazione dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione.

5 Nel caso di accertata impossibilità alla messa a dimora delle nuove alberature come indicato al precedente comma si procederà con la monetizzazione come al successivo art. 29.

6 La messa a dimora di nuovi alberi e/o arbusti (sia in aree private che pubbliche), dovrà rispettare le indicazioni contenute nell'elenco delle essenze forestali della Regione Emilia Romagna e di quelle eventualmente indicate dall'Ente di Gestione per i Parchi e biodiversità Emilia Occidentale, secondo la mappatura del territorio comunale.

7 La mappatura comprende tre zone: quella prevalentemente fluviale (asta del Fiume Taro – Parco regionale Fluviale del fiume Taro), quella collinare adiacente al Parco dei Boschi di Carrega e **quella di pianura (in via prevalente ma non esaustiva si rimanda alle essenze forestali indicate dalla Regione Emilia Romagna di cui allegato "A" al presente Regolamento).**

8 Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti nel sistema agricolo.

9 L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto, nonché il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, compresa la mancata messa a dimora di nuove alberature a compensazione di esemplari per i quali è stato autorizzato l'abbattimento, comporta le sanzioni previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni.

10 La domanda per l'abbattimento di alberi di alto fusto, deve essere accompagnata da un'adeguata documentazione fotografica necessaria a dimostrare le caratteristiche della vegetazione interessata dall'intervento e dell'intorno. La domanda deve riportare le motivazioni per cui si chiede l'abbattimento, supportata da perizia a firma di un dottore agronomo o forestale o figura equipollente, sullo stato di salute e di stabilità della pianta, come indicato al successivo art. 16.

11 I nuovi alberi dovranno essere messi a dimora a distanze da confini, manufatti o infrastrutture tali da garantire la salvaguardia di quest'ultime in relazione agli sviluppi di radici e chiome in riferimento alle essenze scelte.

12 La realizzazione da parte di soggetti singoli o aziende del territorio di interventi configurabili quali "riforestazione/boschi urbani", dovrà tendere a minimizzare l'utilizzo di aree agricole, ovvero di aree sulle quali sono attive culture legate all'industria alimentare e agroalimentare nei principi di tutela e valorizzazione dei terreni agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari (artt. 1 "principi e obiettivi generali " e art. 36 "territorio rurale" della LR 24/2017) , dimostrando il beneficio reale indotto dall'intervento (anche in termini maggiore salubrità dell'aria e ambientale, incremento della biodiversità, ecc). Per tali interventi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ufficio competente del Comune (SUE), indicando su base catastale le aree interessate e le principali caratteristiche colturali del terreno e dell'intervento.

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 – ABBATTIMENTI E SANZIONI

Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti) dovranno essere sostituiti mediante la piantumazione, anche in diversa ubicazione all'interno della medesima area pertinenziale e/o di proprietà o in disponibilità del richiedente, di alberature aventi una circonferenza minima, come da tabella sottostante:

Circonferenza pianta abbattuta (cm)	Impianto di sostituzione
Da 63 a 125 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 16
Da 126 a 190 cm	n. 1 albero con circonferenza minima pari a cm 30
Oltre i 190 cm	n. 2 alberi con circonferenza minima pari a cm 30

Il proprietario/richiedente avente titolo è tenuto a comunicare al servizio che ha rilasciato l'autorizzazione (SUE) la specie/i messa/e a dimora (da indicarsi in sede di richiesta o indicata in modo specifico nel provvedimento autorizzatorio – nulla osta) e, in caso di spostamento, l'ubicazione scelta.

Dovrà provvedere altresì a fornire le foto di avvenuto impianto entro i tempi indicati (mesi 12 dalla data rilascio nulla osta).

Per la scelta delle nuove specie vegetali sia nel caso di nuovi impianti che nel caso di abbattimenti si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E PER LE SOSTITUZIONI.

Durante la fase di cantiere le lavorazioni per la realizzazione dell'opera dovranno rispettare quanto indicato negli articoli 11 e 21 di seguito riportati.

Art. 11 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DA CANTIERE

1. Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, nelle aree di cantiere, sia pubblico che privato, e in tutti i casi ove l'intervento comporti lavori edili o di scavo, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberature pubbliche e private devono osservare le seguenti disposizioni:

a) delimitare l'area di rispetto dell'albero, ovvero la superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero, con idonea recinzione di protezione, ove possibile;

b) quando non sia tecnicamente possibile circoscrivere con recinzione l'area di rispetto dell'albero, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante l'apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di cm. 2 e dell'altezza minima di m. 2,50 appoggiate e fissate verticalmente al tronco lungo tutto il suo perimetro; eseguire l'eventuale scarifica della superficie con la massima attenzione, senza arrecare danno alcuno alle radici portanti di diametro superiore a cm 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco;

c) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero. Nel caso in cui il transito con mezzi pesanti sia indispensabile, deve essere depositato su tutta la superficie interessata uno strato di sabbia o di altro materiale protettivo dello spessore minimo di cm. 20, ricoperto a sua volta con tavolame in legno o con piastre metalliche.

Art. 21 - PRESCRIZIONI IN OCCASIONE DI CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

2. In caso di cantierizzazione, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano l'area di pertinenza delle piante. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

3. Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle piante, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

4. Gli interventi eseguiti in difformità al titolo edilizio abilitativo o altro titolo autorizzativo e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, sono da considerare singolarmente come abbattimenti non autorizzati e conseguentemente sanzionabili come violazioni allo stesso.

5. Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità o la salute di una alberatura tutelata, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà stabilito l'obbligo di reimpianto, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta, anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche indicate dal Comune.

5. INQUADRAMENTO DEI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA ED ARCHEOLOGICA

5.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

L'area oggetto di intervento ricade in zone agricole non soggette ad alcun vincolo di tutela naturalistica, come evidenziato dalla figura seguente, inoltre l'intervento in progetto non interessa aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve regionali e naturali, aree di riequilibrio ecologico, ecc.) e aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Nello specifico, l'area in esame dista: circa 2,5 km dal Parco Regionale del Fiume Taro e dal Sito Rete natura 2000 IT4010021 "Medio Taro" e circa 1 km dal Sito ZSC-ZPS IT4020001 "Boschi di Carrega";




Figura 5-1 - Localizzazione area di intervento (in arancione) rispetto ad aree naturali protette e siti Rete Natura 2000.

Considerate: la tipologia di progetto (intervento che prevede la riqualificazione di circa 2 km di un tratto di strada esistente e la realizzazione di circa 1 km di nuova viabilità), la distanza che intercorre tra l'area oggetto di intervento e i Siti Natura 2000 presenti nel territorio circostante, e che fra l'area di progetto e il sito tutelato più vicino sono interposti gli abitati di Collecchio e Sala Baganza, alcune aree produttive e la S.P. 15 di Calestano, si ritiene che l'intervento non determini alcuna incidenza di tipo diretto o indiretto nei confronti degli habitat e delle specie tutelate dai siti considerati sia durante la fase di cantiere che in quella di esercizio.

Visto quanto riportato sopra, si ritiene pertanto che il progetto in esame non debba essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa nazionale (D.M. del 28 dicembre 2019 "Linee Guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA)") e regionale (DGR 1174/2023 "Valutazione di incidenza Ambientale (VincA)"). Infine si specifica tuttavia che, ai sensi della Direttiva regionale sopra richiamata è l'Ente che approva il progetto a stabilire se un progetto, anche se esterno a un sito Natura 2000, debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza.

5.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA

Secondo la definizione data dal D.lgs. 42/2004 all'articolo 2, comma 2, sono individuati come beni culturali *"le cose immobili e mobili che, [...], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"*.

Al comma 3 il medesimo articolo definisce come beni paesaggistici *"gli immobili e le aree [...] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge"*.

L'articolo 136 individua come immobili e aree di notevole interesse pubblico:

- a) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;*
- b) *le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;*
- d) *le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

L'articolo 142 definisce come aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico:

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
- h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- l) *i vulcani;*
- m) *le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.*

All'interno dell'area di interesse i beni culturali e paesaggistici individuati risultano essere:

- *la zona panoramica detta Boschi di Carrega risulta vincolata ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 aprile 1966 Decreto Ministeriale di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Carrega nel Comune di Sala Baganza (Parma). Il Decreto recita: "Il Ministero per la Pubblica Istruzione vista la Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, visto il regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della Legge predetta, esaminati gli atti, considerato che la commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Boschi Carrega nel Comune di Sala Baganza; considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del Comune di Sala Baganza (Parma); vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale di Sala Baganza; considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza panoramica per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare pregiate, denominato Boschi Carrega, godibile dalle strade di Maitico, Talignano fino alla località detta Capanna per tutta la costa fino alla strada vicinale di Codogno; decreta: la zona sita nel territorio del Comune di Sala Baganza (Parma) denominata Boschi Carrega ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le*

disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada comunale di Taligliano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando il podere La Costa Capanna favale incontra il Rio Salvara e lungo questo fino a trovare il Torrente Scodogna. Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con Rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quello di Maiatico. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione Provinciale per la Tutela delle bellezze naturali di Parma. La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il Comune di Sala Baganza provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata. La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa". **La zona panoramica detta Boschi di Carrega non sarà interessata dagli interventi di progetto;**

- la zona boscosa e i declivi erbosi denominata Carrega Lucedio risulta vincolata ai sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 1965 Decreto Ministeriale di notevole interesse pubblico dei boschi Carrega Lucedio nel Comune di Collecchio (Parma). Il decreto recita: "il Ministro per la Pubblica Istruzione vista la Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; visto il Regolamento approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; esaminati gli atti; considerato che la Commissione Provinciale di Parma per la Protezione delle Bellezze Naturali, nella adunanza del 18 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i Boschi Carrega-Lucedio siti nel Comune di Collecchio; considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata Legge, all'albo del Comune di Collecchio; visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa. Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza, per i magnifici boschi e i declivi erbosi, godibili dalla Strada Comunale del Conventino e dalla Strada Statale della Cisa; decreta: la zona sita nel territorio del Comune di Collecchio, costituita dai Boschi Carrega-Lucedio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella Legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal punto di incontro fra i territori del Comune di Collecchio e quelli del Comune di Sala Baganza là dove la Strada Comunale del Casino dei Boschi (s.b.) prende la denominazione di Strada Comunale del Conventino seguendo la Strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti

militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali di Parma. La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il Comune di Collecchio provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della Gazzetta Ufficiale, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata. La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa". **La zona boscosa e i declivi erbosi denominata Carrega Ludedio non saranno interessati dagli interventi di progetto;**

- il torrente Baganza e il Rio Baganzale con le relative aree a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, **non interessati dagli interventi di progetto;**
- le aree forestali o boschi posti lungo le sponde destra e sinistra del Torrente Baganza, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, risultano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g), comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004. In accordo con le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 del D. Lgs 227/2001 la Regione Emilia Romagna ha individuato all'interno delle Prescrizioni di massima di polizia forestale i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco. In particolare la Regione Emilia Romagna definisce "soprasuoli boschivi, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20", **non interessati dagli interventi di progetto;**
- il Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega, istituito con DPGR n. 136 2/03/1982, e sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della lettera f), comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, **non interessato dagli interventi di progetto.**

PROVINCIA DI PARMA

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA SP121R E LA SP15 NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA E COLLECCHIO - LOTTI 2 E 3

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico




ALLEGATI CARTOGRAFICI

TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO










LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 01
Stralcio Tavola C.1.6 PTCP "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale"






LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE





Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

-  Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)
- Zone di deflusso di piena (art. 13)
 -  Ambito A1 - Alveo
 -  Ambito A2
-  Limiti di progetto (art. 12)
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)
-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13bis)
-  Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)
-  Corsi d'acqua meritevoli di tutela
-  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei



Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale
-  Zone di tutela naturalistica
-  Dossi
-  Calanchi meritevoli di tutela
-  Parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale

-  Aree di accertata consistenza archeologica
-  Zone di tutela della struttura centuriata
-  Elementi della centuriazione
-  Bonifiche storiche

Variante specifica di adeguamento del P.T.C.P. alla "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza"

-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.18 PTPR)
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 PTPR)

Per tali zone, le fasce di tutela idraulica (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Limiti di progetto) sono state delimitate dalla Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico (allegato Var. PAI - Fascie di tutela fluviale). Per l'applicazione dei vincoli e delle tutele di carattere idraulico, in tali zone, si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

SCALA:
1:15.000






TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO








LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E

LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 02
Stralcio Tavola C.6.1 PTCP "Ambiti rurali"


LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

-  Limite amministrativo
-  Aree di valore naturale ambientale (art.39)
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)
-  Ambiti agricoli periurbani (art.41)
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)
-  Zone agricole normali (art.43)
-  Aree urbane di Parma, Fidenza e Salsomaggiore

SCALA:
1:15.000























TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETTELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 03
Stralcio Tavola C.11.1 PTCP "Gerarchia funzionale della rete stradale"

LEGENDA


-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

- AUTOSTRADE**
-  Autostrada esistente
 -  Autostrada di progetto (corridoio TI-BRE)
- VIABILITA' ORDINARIA**
- Viabilità primaria di interesse regionale**
-  Tronchi stradali esistenti
 -  Tronchi stradali esistenti da potenziare
 -  Tronchi stradali di progetto
- Viabilità primaria di interesse interprovinciale**
-  Tronchi stradali esistenti
 -  Tronchi stradali esistenti da potenziare
 -  Tronchi stradali di progetto
- Viabilità primaria di interesse provinciale**
-  Tronchi stradali esistenti
 -  Tronchi stradali esistenti da potenziare
 -  Tronchi stradali di progetto
- Viabilità secondaria di interesse provinciale**
-  Tronchi stradali esistenti
 -  Tronchi stradali esistenti da potenziare
 -  Tronchi stradali di progetto
-  Collegamenti intervallivi

- NODI STRADALI E OPERE D'ARTE RILEVANTI**
-  Caselli autostradali esistenti
 -  Caselli autostradali da adeguare
 -  Caselli autostradali di progetto
 -  Svincoli da adeguare e/o di progetto
 -  Ponti/Viadotti da adeguare e/o di progetto
 -  Corridoio infrastrutturale di 500m per lato

SCALA:
1:15.000










TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62







Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 04
Stralcio Tavola C.5 b1 PTCP "La Rete Ecologica della Pianura Parmense"

LEGENDA












-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

-  Limiti amministrativi
-  Confine area di studio

Elementi della Rete Ecologica

-  Nodi ecologici strategici con divieto di frammentazione e/o restrizione
-  Nodi ecologici oggetto di eventuale intervento di compensazione
-  Stepping Stone
-  Corridoi ecologici primari
-  Perimetro Aree Protette ai sensi della LR 6/2005 e Rete Natura 2000
-  Corridoi ecologici secondari

Interventi progettuali di indirizzo

-  Allargamento nodo
-  Sottopasso faunistico
-  Dissuasore faunistico
-  Fascia ripariale
-  Filari e fasce arboree agricole o stradali
-  Interventi inerenti aree ad attività di caccia
-  Nuova area naturale
-  Interventi e mitigazioni impatti attività agricole nell'intorno
-  Ripristino funzionale di zone umide
-  Limitazione velocità automobilistica
-  Riconnesione nodo

SCALA:
1:15.000





Legenda

- Località con presenza di sfioratori di piena
- Località con rete fognaria depurata a livello privato con A.E.<50
- Località con rete dotata di sfioratore
- Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento
- Depuratore
- Località con depuratore e con scaricatore di piena
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato e con scaricatori di piena

CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE

- Aree di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità

- poco vulnerabile
- vulnerabilità a sensibilità attenuata
- vulnerabilità a sensibilità elevata

- Bacini idrografici
- Area di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale (D.G.R. 2006/167)
- Rete idrografica



TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E

LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 05
Stralcio Tavola All. 4 PTPC Tav. 6d "Approfondimento in materia di tutela delle acque"

LEGENDA

- LOTTO 2
- LOTTO 3
- AREA TEMPORANEA DI CANTIERE




SCALA:
1:15.000

TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO














LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 06
Stralcio Tavola All. 4 PTCP Tav. 15 "Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali"

LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

Legenda

-  Pozzi ad uso acquedottistico
-  Isocrone 60 giorni - zona di rispetto ristretta
-  Isocrone 180 giorni - zona di rispetto allargata
-  Zona di rispetto allargata geometrizzata dal PSC del Comune di Parma
-  Zona di rispetto 200 m
-  Fontanile attivo
-  Fontanile parzialmente attivo
-  Fontanile inattivo
-  Zone di rispetto fontanili 200 m
-  Zone di tutela allargata dei fontanili
-  Zone di tutela assoluta dei fontanili
-  Zona di protezione settore A
-  Zona di protezione settore B
-  Zona di protezione settore C
-  Zona di protezione settore D
-  Area di riserva idrica

SCALA:
1:15.000






TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 07
Stralcio PUG Collecchio - Tav. PUG_1 "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale - Tavola delle strategie"

LEGENDA


-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE







































-  Confine comunale
-  Territorio urbanizzato
-  Attezzature militari
-  Ipotesi di localizzazione di interventi di laminazione idraulica
- Interventi strategici di potenziamento del sistema della mobilità e delle dotazioni urbane**
-  Completamento della viabilità sovracomunale
-  Riqualificazione SS62
-  Raddoppio ferrovia Pontremolese
-  Chiusura del passaggio a livello
-  Ampliamento sottopasso ferroviario
-  Nuovo svincolo tangenziale
-  Ipotesi di penetrazione di nuova connessione con Parma
-  Nuove ipotesi di connessioni urbane
-  Nuove ipotesi di parcheggi urbani
-  Nuovo parcheggio di interscambio con la stazione
-  Principali interventi di potenziamento del sistema dei servizi
-  Tangenziale verde ciclabile e parco lineare lungo ferrovia
- Griglia degli elementi strutturali del territorio extraurbano**
-  Elementi di pregio ambientale e culturale
-  Ambiti a cui viene riconosciuto un particolare pregio paesaggistico
-  Edifici non più funzionali all'attività agricola incongrui (Art.36 co.5 lett.e)
-  P.5 Area contigua speciale (industria estrattiva ed attività connesse - Madregolo)
-  P.6 Area contigua speciale (industria estrattiva ed attività connesse - Maraffa)
-  Rete dei percorsi ciclabili e verdi da completare o realizzare
-  Visuali paesaggistiche da conservare
-  Limiti finalizzati alla salvaguardia del paesaggio e del territorio agricolo
-  Condizionamenti alle trasformazioni derivanti da vincoli e criticità ambientali
-  Rafforzamento delle connessioni ecologiche
- Porzioni dei territori omogenee**
-  Città di impianto recente
-  Città di impianto storico o non recente
-  Città pedecollinare
-  Città estensiva
-  Città produttiva isolata

SCALA:
1: 20.000



LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

-  Confine Comunale
-  Invasi ed alvei e corsi d'acqua
-  Perimetro del Territorio urbanizzato (art.32 L.R.24/2017)
- ZONE URBANE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Titolo IV - art.4.1 Norme)**
 -  R.1 Porzioni degli ambiti consolidati caratterizzate dalla presenza o contiguità di elementi di pregio storico-culturale da salvaguardare o elementi di fragilità ambientale (art.4.4 Norme)
 -  R.2 Tessuti urbani omogenei, con buon livello di dotazioni, frutto di piani urbanistici attuativi recenti, o in corso di completamento (art.4.5 Norme)
 -  R.3 Tessuti urbani misti a densità contenuta (art.4.6 Norme)
 -  R.4 Tessuti urbani misti a media densità (art.4.6 Norme)
 -  R.5 Zone specifiche e relativo numero identificativo nella quali l'eventuale trasformazione degli insediamenti è da assoggettare a disposizioni specifiche (art.4.7 Norme)
- ZONE URBANE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE (Titolo IV - art.4.8 Norme)**
 -  P.1 Insediamenti produttivi prevalentemente terziari (art.4.11 Norme)
 -  P.2 Insediamenti produttivi prevalentemente artigianali o industriali (art.4.12 Norme)
 -  P.3 Insediamenti produttivi interessati da Piani Urbanistici attuativi vigenti o da permesso di costruire convenzionato (art.4.13 Norme)
 -  P.4 Insediamenti agroproduttivi: area Filagni (art.4.14 Norme)
 -  P.5 Zone specifiche e relativo numero identificativo nelle quali l'eventuale trasformazione è da assoggettare a permesso di costruire convenzionato (art.4.15 Norme)
- TERRITORIO RURALE (art. 39, 40, 42 PTCP e Titolo V - art.5.1 Norme)**
 -  AVP Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva (art.42 PTCP e art.5.1 Norme)
 -  AAP Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art.40 PTCP e art.5.1 Norme)
 -  AVN Aree di valore naturale e ambientale (art.39 PTCP e art.5.1 Norme)
- ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI**
 -  PA Attrezzature della pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile (art.2.2 Norme)
 -  AS Attrezzature per l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari (art.2.2 Norme)
 -  AC Le attività culturali, associative e politiche (art.2.2 Norme)
 -  IS Le attrezzature per l'istruzione (art.2.2 Norme)
 -  P Parcheggi pubblici (art.2.2 Norme)
 -  R Attrezzature per il culto (art.2.2 Norme)
 -  VS Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive (art.2.2 Norme)
 -  V Altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi (art.2.2 Norme)
- INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'**
 -  Sede stradale (art.2.10 Norme)
 -  Sede ferroviaria (art.2.10 Norme)
 -  Completamento della viabilità sovracomunale
- DOTAZIONI TERRITORIALI**
 -  Cimitero (art.2.14 Norme)
 -  Depuratore e Isola ecologica
- PARTIZIONI DEL TERRITORIO ED ELEMENTI PARTICOLARI**
 -  Perimetro dei comparti pianificati in fase di attuazione o completati alla data di entrata in vigore della LR 24/2017
 -  Discarica Campirolò (in gestione post moriem - campo fotovoltaico)
 -  Nuclei abitati rurali di maggiore consistenza (art.5.1 NTA)
 -  Aree specificamente attrezzate per attività fruibili, ricreative, sportive e turistiche compatibili in ambiente rurale (art.5.1 Norme)
 -  Edifici non più funzionali all'attività agricole incongrui (art.36 comma 5 lettera 2 L.R. 24/2017 e art.5.6 Norme)
 -  P.5 Area contigua speciale (industria estrattiva ed attività connesse - Madregolo) (art.5.6 Norme)
 -  P.6 Area contigua speciale (industria estrattiva ed attività connesse - Maraffa) (art.5.6 Norme)
 -  Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art.37ter del PTCP, art. 1 del D.M. 09/05/2001)
- TUTELA DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO (Titolo III e V- art.3.2 Norme)**
 -  Edifici di interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale e relativa attribuzione di categoria (art.3.2 Norme)

SCALA:
1:15.000













































TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETTELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI
E
LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62


Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 09
Stralcio PUG Collecchio - Tav. VIN_1.3 "Tutele e vincoli di natura paesaggistico-ambientale"

LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

- *** Confine comunale
- TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE**
-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12 del PTCP e art.17 del PTPR)
 -  Zone di deflusso della piena - Ambito A1 - Alveo (art.13 del PTCP e art.18 del PTPR)
 -  Zone di deflusso della piena - Ambito A2 (art.13 PTCP e art.17-18 del PTPR)
 -  Fontanile attivo
 -  Fontanile parzialmente attivo
 -  Fontanile inattivo
 -  Zona di tutela dei fontanili - 200mt (art. 40 del PTCP)
 -  Laghi soggetti a tutela paesaggistica - rispetto 300mt (art.142 del D.Lgs. n. 42/2004)
 -  Corsi d'acqua pubblici soggetti a tutela paesaggistica - rispetto 150mt (art.142 del D.Lgs. n. 42/2004)
 -  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: tratti non arginati - rispetto 50mt (art.12bis del PTCP)
 -  Vincolo Paesaggistico (art.136 D.Lgs 42/2004)
 -  DM_A - Zona della tenuta di Feriario (D.M. 25/01/1966 - L. 1497/39)
 -  DM_B - Zona Carrega-Luscio (D.M. 03/04/1965 - L. 1497/39)
 -  DM_C - Zona adiacente il fiume Taro (D.M. 02/08/1977 - L. 1497/39)
 -  Zone di tutela naturalistica (art.20 del PTCP)
 -  Dossi meritevoli di tutela (art.15 del PTCP)
 -  Sistema forestale e boschivo (art.10 del PTCP e art.142 del D.Lgs. n. 42/2004)
 -  Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.14 del PTCP)
 -  Rete Natura 2000 - SZC (art.25 del PTCP e DGR n.1191/2007)
 -  Rete Natura 2000 - SZC-ZPS (art.25 del PTCP e DGR n.1191/2007)
- Parco regionale Boschi di Carrega (PTP dei Boschi di Carrega)**
-  Zona B - di Protezione Generale - Sottozona B1 (art.25 del PTP dei Boschi di Carrega) - SZ_B1
 -  Zona B - di Protezione Generale - Sottozona B2 (art.26 del PTP dei Boschi di Carrega) - SZ_B2
 -  Zona C - di Protezione Speciale (art.28 del PTP dei Boschi di Carrega)
 -  Territorio Urbanizzato ricompreso in Area Contigua ai sensi del PTP (art.3 del PTP dei Boschi di Carrega)
 -  Area contigua (art.29 del PTP dei Boschi di Carrega e art.25 L.R. 6/05)
- Parco regionale fluviale Taro (PTP del Taro)**
-  Zona B - tutela ambientale generale (art.19 del PTP del Taro)
 -  Zona C - tutela agricolo-ambientale (art.20 del PTP del Taro)
 -  Territorio Urbanizzato ricompreso in Area Contigua ai sensi del PTP (art.4 del PTP del Taro)
 -  Zona P1.1 - Area Contigua speciale con destinazione finale naturalistica (Zona B) (art.22 del PTP del Taro)
 -  Zona P1.2 - Area Contigua speciale con destinazione finale agricola (Zona C) (art.23 del PTP del Taro)
 -  Area Contigua (art.21 del PTP del Taro e art.25 L.R. 6/05)
 -  P1 - Area Contigua di riqualificazione tramite PdIP (art.26 del PTP del Taro)
 -  P5 e P6 - Area Contigua speciale "industrie estrattive ed attività connesse" (art. 15 e 24 VarPTP del Taro)
-  Crinali principali (art.9 del PTCP)
 -  Crinali secondari (art.9 del PTCP)
 -  Sistema dei crinali (art.9 del PTCP)
 -  Alberi di pregio naturalistico (art.6 della L.R. 2/1977)
 -  Filari di pregio naturalistico (art.6 della L.R. 2/1977)
 -  Viabilità panoramica (art.19 del PTCP)

SCALA:
1:15.000



TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO




LOTTO 2 – TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI

E

LOTTO 3 – NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale – Quadro di Riferimento Programmatico – Tavola QRP 10
Stralcio PUG Collecchio – Tav. VIN_2.3 "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, archeologica
e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio"

LEGENDA

-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE

*** Confine comunale

TUTELA DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO

-  Area di accertata e rilevante consistenza archeologica (art.21 del PTPR, art.16 del PTCP e art.142 del D.Lgs n.42/2004)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (art.21 del PTPR, art.16 del PTCP)
-  Altri siti archeologici (Cf. Scheda dei Vincoli)
-  Elementi della centuriazione (art.21 del PTPR e art.16 del PTCP)
-  Viabilità storica (art. 19 del PTCP)

Vincoli ai sensi D Lgs 42/2004, area artt. 10 e 12 e relative aree di pertinenza

-  Area vincolata ai sensi D.Lgs 42/2004
-  Edificio vincolato ai sensi D.Lgs 42/2004

Edifici di interesse storico-architettonico o culturale e relativo numero di scheda (Titolo III e V del PUG)

-  Categoria RS
-  Categoria A.1
-  Categoria A.2
-  Categoria A.3
-  Categoria A.4

Edifici privi di interesse storico-architettonico culturale e testimoniale (art.5.3 del Titolo V del PUG)

-  Edificio

DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI

-  Limiti di rispetto cimiteriale (art.4 e art.14 della L.R. n. 19/2004)
-  Limiti di rispetto dei depuratori (Deliberazione C.L.T.A.I. del 04/02/1977)
-  Limiti di rispetto dalle infrastrutture ferroviarie (art. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/1980)
-  Limiti di rispetto stradale (art. 2.9 del PUG e art. 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 495/1992)
-  Metanodotto (D.M. 24/11/1984)
-  Discarica Campirollo (in gestione post mortem - campo fotovoltaico)

Elettrodotti AT e MT e relative distanze di approssimazione (DPA), cabine AT (D.M.29/05/2008 e DGR n. 197/2001)

-  Elettrodotti
-  Distanza di prima approssimazione (DPA) per elettrodotto AT
-  Cabina AT


Limiti di rispetto dei pozzi di acqua ad uso potabile

-  Zona di rispetto dei pozzi di acqua ad uso potabile (art.23 del PTCP e art.94 del D.Lgs n.152/2006)
-  Rispetto pozzi a uso industriale di tipo alimentare (art.23 del PTCP e art.94 del D.Lgs n.152/2006)
-  Zona di rispetto ristretta (isocrona 60 gg.) (DGR n.1013 02/07/2008)
-  Zona di rispetto allargata (isocrona 180 gg.) (DGR n.1013 02/07/2008)

TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO

-  Zone di deflusso della piena - Alveo - Fascia A (art.13 PTCP e art.29 PAI)
-  Zone di deflusso della piena - Fascia A (art.13 PTCP e art.29 PAI)
-  Fascia di Esondazione - Fascia B (art. 30 PAI)
-  Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C (art.13ter del PTCP e art. 31 del PAI)
-  Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C (art. 31 del PAI)
-  Scenario di pericolosità P3-H - alluvioni frequenti: tempo di ritorno 20 e 50 anni - elevata probabilità (PGRA)
-  Scenario di pericolosità P2-M - alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno 100 e 200 anni - media probabilità (PGRA)
-  Scenario di pericolosità P1-L - scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (PGRA)
-  Aree di ricarica della falda - settore di tipo A (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
-  Aree di ricarica della falda - settore di tipo B (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
-  Aree di ricarica della falda - settore di tipo C (TITOLO III Cap. 7 del PTA; art. 23 del PTCP)
-  Aree soggette a vincolo idrogeologico
-  Aree a pericolosità geomorfologica moderata: depositi alluvionali (art.22bis del PTCP)
-  Aree a pericolosità geomorfologica moderata: depositi di conoidi alluvionali (art.22bis del PTCP)
-  Aree a pericolosità geomorfologica moderata: detrito di versante (art.22bis del PTCP)
-  Aree a pericolosità geomorfologica elevata: frane quiescenti (art.22 del PTCP)
-  Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata: frane attive (art.21 del PTCP)
-  Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art.37ter del PTCP, art. 1 del D.M. 09/05/2001)

SCALA:
1:15.000



TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA), LA SP 15 E LA SS 62
NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO

LOTTO 2 - TRATTO SP15 DI CALESTANO RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A ROTONDA FILAGNI


E

LOTTO 3 - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62

Studio Preliminare Ambientale - Quadro di Riferimento Programmatico - Tavola QRP 11



Stralcio Piano della Luce di Collecchio - Tav. TU 0.2 - TAVOLA UNICA

LEGENDA




-  LOTTO 2
-  LOTTO 3
-  AREA TEMPORANEA DI CANTIERE


Zone omogenee


Sistema insediativo storico


-  Sistema insediativo storico urbano
-  Tessuti edilizi con elementi di interesse storico-ambientale


Ambiti urbani consolidati


-  Tessuti edilizi di tipo estensivo
-  Tessuti edilizi di tipo casuale
-  Tessuti edilizi con prevalenti funzioni residenziali

-  Tessuti edilizi nati su progetto unitario


-  Tessuti edilizi prevalentemente produttivi o commerciali


-  Area di pertinenza capisaldi di rilevanza urbana

-  Ambiti nati su progetto unitario in corso di attuazione o con strumenti attuativi approvati



-  Sistema dei servizi pubblici

-  Parcheggi di rilevanza urbana




-  Capisaldi tipologici o architettonici

-  Delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Aggiornamento approvato con D.G.C. n°170/2013)

Rete di illuminazione pubblica



-  Quadro elettrico
-  Punto luce

Classificazione illuminotecnica delle strade comunali

-  M3 - Strada Provinciale
-  M3 - Strada Statale
-  M4 - Strada Locale urbana collocata all'interno del perimetro del Centro Abitato

Are di protezione dall'inquinamento luminoso

Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria

-  SIC - Boschi di Carrega - cod. IT 4020001
-  SIC-ZPS - Medio e Basso Taro - cod. IT 4020021

SCALA:
1:15.000

